



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 15/04/2009

CC N. 38

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO SOCIALE E AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DAL SETTORE SOCIOEDUCATIVO

L'anno duemilanove addì quindici del mese di Aprile alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Arena Piero Andrea.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Zaninello Angelo	RC	X		17 - Bonalumi Paolo	FI-PdL		X
2 - Ravagnani Giorgio	PDU	X		18 - Martino Marco	FI-PdL	X	
3 - Fasano Luciano	PDU	X		19 - Poletti Claudio	PDU	X	
4 - Zucca Emilio	SDI	X		20 - Massa Gaetano	RC		X
5 - Laratta Salvatore	PDU	X		21 - Fuda Antonio	RC	X	
6 - Fiore Orlando L.	SDSE	X		22 - Ascione Ciro	RC	X	
7 - De Zorzi Carla A.	PDU	X		23 - Napoli Pasquale	TN-U40	X	
8 - Berneschi Fabrizia	PDU	X		24 - Del Soldato Luisa	PDU	X	
9 - Brioschi Fabio	SDSE		X	25 - Risio Fabio	PDU	X	
10 - Longo Alessandro	SDSE	X		26 - Bongiovanni Calogero	AN-PdL	X	
11 - Seggio Giuseppe	PDU	X		27 - Sisler Sandro	AN-PdL	X	
12 - Sonno Annunzio	PDU	X		28 - Casarolli Silvia	VERDI	X	
13 - Cesarano Ciro	FI-PdL	X		29 - Valaguzza Luciano	CBNC	X	
14 - Scaffidi Francesco	FI-PdL	X		30 - Bianchi Gerardo	PDU		X
15 - Berlino Giuseppe	FI-PdL		X	31 - Boiocchi Simone	LEGA N.	X	
16 - Petrucci Giuseppe	FI-PdL	X					

Componenti presenti n. 26.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 33597

OGGETTO

REGOLAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO SOCIALE E AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DAL SETTORE SOCIOEDUCATIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione degli assessori alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali, **depositata agli atti**, con la quale si propone di:
 1. approvare i Regolamenti dei servizi a domanda individuale erogati dal Settore Socioeducativo ed il Regolamento per l'accesso ai Servizi Sociali, allegati e parti integranti del presente atto.
 2. dare atto che gli effetti tariffari derivanti dall'applicazione della nuova regolamentazione decorreranno da **settembre 2009** per quanto concerne il Servizio di Ristorazione Scolastica, il Servizio di Refezione per gli utenti del CDD, i Servizi all'Infanzia Comunali, il Servizio Trasporto.
 3. dare atto che i regolamenti approvati con deliberazione di CC n. 138 del 4/12/2001 e tutte le successive modifiche e integrazioni vengono, con il presente atto, abrogati e sostituiti dalla regolamentazione oggetto di approvazione.

- Ritenuto che il presente atto rientri nelle proprie competenze ai sensi dell'art.42 del Decreto Legislativo 267/2000
- Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
- Viste le proposte di regolamentazione per i servizi a domanda individuale e per l'accesso ai Servizi Sociali
- Visto il decreto Legislativo 109/98, le successive integrazioni e i relativi regolamenti attuativi
- Vista la Legge Regionale 3/2008
- Vista la deliberazione del C.C. n. 138 del 4/12/2001

DELIBERA

1. di approvare i Regolamenti dei servizi a domanda individuale erogati dal Settore Socioeducativo ed il Regolamento per l'accesso ai Servizi Sociali, allegati e parti integranti del presente atto.
2. di dare atto che gli effetti tariffari derivanti dall'applicazione della nuova regolamentazione decorreranno da **settembre 2009** per quanto concerne il Servizio di Ristorazione Scolastica, il Servizio di Refezione per gli utenti del CDD, i Servizi all'Infanzia Comunali, il Servizio Trasporto.

3. di dare atto che i regolamenti approvati con deliberazione di CC n. 138 del 4/12/2001 e tutte le successive modifiche e integrazioni vengono, con il presente atto, abrogati e sostituiti dalla regolamentazione oggetto di approvazione.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 38 DEL 15/4/2009

OGGETTO: REGOLAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO SOCIALE E AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DAL SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n.267 si esprimono i seguenti pareri con riferimento alla deliberazione in oggetto :

- Esprimo in merito **parere di regolarità tecnica favorevole**, evidenziando che la presente proposta entra in contrasto con le previsioni delle risorse d'entrate di cui alla deliberazione n. 25, adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 28 gennaio 2009, avente ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2009 e relativi allegati, della relazione previsionale e programmatica 2009/2011 e del bilancio pluriennale 2009/2011".

Cinisello Balsamo, 19/2/2009

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Mario Conti

- Condividendo quanto espresso nel sopra riportato parere di regolarità tecnica, esprimo in merito **parere di regolarità contabile favorevole**, evidenziando che la presente proposta di deliberazione consiliare comporta minori entrate rispetto a quanto riportato nello schema di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009 e nel pluriennale 2009/2011.

Qualora il Consiglio comunale provvedesse ad approvare tale proposta così come presentata si renderebbe necessario:

- **predisporre apposito emendamento allo schema di bilancio**, qualora l'approvazione della presente proposta intervenisse prima dell'approvazione del bilancio stesso,
- **predisporre idonea variazione di bilancio**, qualora l'approvazione intervenisse a bilancio annuale e pluriennale già approvati dal Consiglio comunale.

Cinisello Balsamo, 20/2/2009

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Stefano Polenghi

ALLEGATO 1

DISCIPLINA TARIFFARIA E SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA:

E' prevista l'istituzione di una **Tariffa Unica Giornaliera¹** per la scuola di base (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado).

In caso di contemporanea iscrizione di due o più figli, a detto servizio, appartenenti allo stesso nucleo familiare, è previsto:

- una riduzione del 20% per il secondo figlio,
- una riduzione del 50% a partire dal terzo figlio.

Se uno o più figli risultano iscritti contemporaneamente ad altri servizi comunali (asilo nido o centro prima infanzia), ai figli maggiori iscritti al servizio di ristorazione scolastica si applicherà la tariffa scontata.

Tali riduzioni sono previste **solo** per gli utenti rientranti nella fascia della Tariffa Unica Giornaliera"

E' prevista l'applicazione di una **Tariffa Ridotta pari al 50%** della Tariffa Unica Giornaliera per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE compreso tra reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente + 1 centesimo e il reddito minimo annuo INPS da lavoro dipendente.

E' prevista, inoltre l'applicazione di una **Tariffa Minima pari al 30%** della Tariffa Unica Giornaliera per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente.

Il valore ISEE, da non superare per ottenere il beneficio della tariffa ridotta, sarà aggiornato automaticamente ogni inizio anno scolastico in base agli adeguamenti operati a livello nazionale del reddito minimo da lavoro dipendente.

- La domanda al Servizio di Ristorazione Scolastica dovrà essere presentata ogni anno, rispettando tempi, orari e modalità stabiliti annualmente dal Comune o in caso di concessione del servizio dal concessionario.

- La domanda di iscrizione non potrà essere accolta se, al momento della presentazione, la famiglia non ha ottemperato all'obbligo di regolarizzare il debito oppure non abbia concordato con il concessionario del servizio il piano economico di rateizzazione del debito. In questo caso saranno adottate misure a tutela dell'Ente.

- La domanda dovrà essere compilata e firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.

- L'utente che desidera accedere al beneficio della tariffa ridotta dovrà presentare entro i termini stabiliti la certificazione/attestazione ISEE.

- La comunicazione all'utente, relativa alla mancata concessione del beneficio richiesto, verrà effettuata mediante lettera con A.R.. La data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso avverso la decisione adottata.

- Le richieste di accesso al beneficio presentate dall'utente senza la certificazione/attestazione ISEE allegata non saranno ritirate.

Periodicamente il Comune o in caso di concessione del servizio, il concessionario dovrà richiedere alle Autorità competenti, verifiche a campione sulla certificazione presentata.

L'accertamento di falsa dichiarazione determina:

- la denuncia all'autorità competente;
- l'immediata sospensione del beneficio concesso,
- l'obbligo di pagamento dei mesi di erogazione del servizio arretrati calcolati a tariffa intera,
- l'impossibilità di presentazione, per l'anno scolastico in corso, di altre richieste di beneficio per il pagamento della retta.

- Si accettano richieste di mutamento tariffario in corso d'anno sino al 31 marzo di ogni anno scolastico. Nei soli casi in cui si verifichi in corso d'anno una significativa riduzione della capacità economica a seguito di totale perdita per licenziamento del posto di lavoro dipendente, o incremento dovuto a successiva riassunzione con conseguente cessazione dello stato di disoccupazione, la famiglia è tenuta a presentare un nuovo ISEE, ricalcolato in base alla nuova situazione. La tariffa sarà assegnata in corrispondenza della nuova fascia. In caso di ripresa dell'attività lavorativa, l'ISEE – per l'anno scolastico successivo a quello in cui si è verificata la perdita del lavoro, deve essere calcolato considerando la situazione reddituale esistente all'inizio del nuovo anno scolastico (e non quella esistente al 31/12 dell'anno precedente).

- I mutamenti di tariffa in corso d'anno non hanno effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione.

- Viene fatta salva la progettualità individuale di servizio sociale previsto nell'apposito regolamento per l'accesso ai servizi sociali.

- Gli utenti occasionali, con dimora temporanea, sono tenuti al pagamento della Tariffa Unica Giornaliera. I medesimi dovranno comunque dichiarare e pagare gli effettivi giorni di frequenza anticipatamente.

- Nel caso in cui il richiedente il beneficio per il pagamento non ritenga corretto ed in linea con l'attuale regolamento l'assegnazione della quota/retta, potrà formulare, per iscritto, richiesta di ricorso interno motivata e documentata. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Cinisello Balsamo – Settore Socioeducativo – o in caso di concessione del servizio al concessionario spedito mediante raccomandata A.R. entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della tariffa giornaliera assegnata. Faranno fede, a tal fine, la data di protocollazione del ricorso o la data di ricevimento della raccomandata. Il Ricorso sarà esaminato da una commissione formata da:

- il Dirigente del Settore Socioeducativo o il Direttore generale dell'azienda in caso di concessione del servizio;
- due Amministrativi del Settore Socioeducativo o dell'azienda in caso di concessione del servizio, che non hanno avuto ruolo nel procedimento

La commissione potrà accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento. Qualora la commissione lo ritenga opportuno potrà convocare il ricorrente. La commissione risponde all'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente con lettera A.R. o notifica di messo comunale.

- Saranno riconosciuti i rimborsi sull'intera quota pasto per le assenze effettuate dai minori, registrate sull'apposito registro delle assenze compilato a cura della scuola.
- La mancata erogazione del servizio dà luogo al pieno rimborso della quota pasto, salvo il caso in cui il mancato consumo del pasto sia dovuto ad assenza comunicata successivamente all'ordine di fornitura del pasto.
- Un mese prima che inizino le iscrizioni al Servizio di Refezione Scolastica sarà distribuito presso tutte le scuole del Comune di Cinisello un "FOGLIO INFORMATIVO" contenente tutte le informazioni sul servizio in oggetto e le modalità di pagamento.

¹ L'importo è stabilito di anno in anno con l'atto che definisce le tariffe dei servizi a domanda individuale

ALLEGATO 2

DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER GLI UTENTI DEL CDD

E' prevista l'istituzione di una **Tariffa Unica Giornaliera** per l'erogazione del pasto.

E' prevista l'applicazione di una **Tariffa Ridotta pari al 50%** della Tariffa Unica Giornaliera per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE compreso tra reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente + 1 centesimo e il reddito minimo annuo INPS da lavoro dipendente.

E' prevista, inoltre l'applicazione di una **Tariffa Minima pari al 30%** della Tariffa Unica Giornaliera per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente.

Viene fatta salva la progettualità individuale di servizio sociale prevista nell'apposito Regolamento per l'accesso ai Servizi sociali.

- Il valore ISEE, da non superare per ottenere il beneficio della tariffa ridotta, sarà aggiornato automaticamente ogni anno in base agli adeguamenti operati a livello nazionale del reddito minimo da lavoro dipendente.
- La domanda per l'accesso al beneficio della riduzione dovrà essere compilata e firmata dal genitore o da chi ne fa le veci e dovrà essere presentata presso l'Ufficio del settore Socio educativo competente entro il 30 settembre di ogni anno corredata di certificazione/attestazione ISEE.
- La comunicazione all'utente, relativa alla concessione o meno del beneficio richiesto, verrà effettuata mediante lettera con A.R. La data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso avverso la decisione adottata.
- Le richieste di accesso al beneficio presentate dall'utente senza la certificazione/attestazione ISEE allegata non saranno ritirate.
- Periodicamente il Comune potrà richiedere, alle Autorità competenti, verifiche a campione sulla certificazione presentata.
- L'accertamento di falsa dichiarazione determina:
 - la denuncia all'autorità competente;
 - l'immediata sospensione del beneficio concesso,
 - l'obbligo di pagamento dei mesi di erogazione del servizio arretrati calcolati a tariffa intera,
 - l'impossibilità di presentazione, per l'anno scolastico in corso, di altre richieste di beneficio per il pagamento della retta.
- Si accettano richieste di mutamento tariffario in corso d'anno sino al 31 marzo di ogni anno.
- I mutamenti di tariffa in corso d'anno non hanno effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione.
- Nel caso in cui il richiedente il beneficio dell'applicazione della tariffa ridotta non ritenga corretto ed in linea con l'attuale regolamento l'assegnazione della quota/retta, potrà formulare, per iscritto, richiesta di ricorso interno motivata e documentata. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di

Cinisello Balsamo – Settore Socioeducativo – o allo stesso spedito mediante A.R. entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della tariffa giornaliera assegnata. Faranno fede, a tal fine, la data di protocollazione del ricorso o la data di ricevimento della raccomandata. Il Ricorso sarà esaminato da una commissione formata da:

- il Dirigente del Settore Socioeducativo;
- due Amministrativi del medesimo settore che non hanno avuto ruolo nel procedimento

La commissione potrà accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento. Qualora la commissione lo ritenga opportuno potrà convocare il ricorrente. La commissione risponde all'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente con lettera A.R. o notifica di messo comunale.

I bollettini postali e i modelli bancari per effettuare il pagamento saranno emessi entro il 20 di ogni mese per le competenze relative all'addebito dei pasti effettivamente erogati nel corso del mese precedente.

¹ Stabilita di anno in anno con la delibera delle tariffe dei servizi a domanda individuale

ALLEGATO 3

DISCIPLINA DEI SERVIZI ALL'INFANZIA COMUNALI

- Le iscrizioni ai servizi all'infanzia sono aperte tutto l'anno
- Le domande entrano a far parte delle graduatorie secondo le modalità successivamente descritte
- Sono accettate domande di iscrizione ai servizi da parte di cittadini non residenti nel Comune di Cinisello Balsamo. Tali domande potranno essere soddisfatte solamente in caso di esaurimento delle richieste da parte dei cittadini residenti. Ai richiedenti non residenti non si applicano tariffe ridotte né esenzioni di retta. Le domande dei non residenti vengono collocate in coda alle graduatorie e ordinate secondo i criteri previsti dalle graduatorie stesse.
- Non sono ammessi al servizio coloro che risultano morosi dagli anni precedenti, anche per altri servizi ai minori gestiti dall'Amministrazione comunale (CRE e Vacanze minori)
- E' prevista, prima dell'inizio dell'anno scolastico, per i bambini rientranti nella fascia "Grandi" del nido e per lo Spazio Giochi, la formulazione di un'unica graduatoria comprendente le domande d'iscrizione al servizio pervenute dal 10 maggio dell'anno precedente al 9 maggio dell'anno in cui la graduatoria viene redatta, nonché le domande inevase della graduatoria precedente, dei minori che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre dell'anno di riferimento della graduatoria.
Qualora il 9 maggio sia un giorno festivo e/o non lavorativo, il termine sarà posticipato al primo giorno feriale successivo.
- Per i per i bambini rientranti nella fascia "PICCOLI" del nido è, invece, prevista, per ogni anno scolastico, la formulazione di due graduatorie: la prima comprendente le domande d'iscrizione ai servizi pervenute dal 1 dicembre al 9 maggio nonché le domande inevase della graduatoria precedente, dei minori che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre dell'anno di riferimento della graduatoria; la seconda – utilizzata per la copertura dei posti che si dovessero liberare dal 1° gennaio al **15** aprile (termine ultimo per gli inserimenti) - comprendente le domande d'iscrizione al servizio pervenute dal 10 maggio al 30 novembre, nonché le domande inevase della graduatoria precedente. Qualora il 9 maggio e il 30 novembre siano giorni festivi e/o non lavorativi, il termine sarà posticipato al primo giorno feriale successivo.
- L'ordine della graduatoria può essere modificato, in corso d'anno, solamente a fronte di segnalazioni del Servizio Sociale territoriale che ha in carico la situazione familiare del minore (previo invio di relazione che motivi la necessità dell'inserimento del minore nel servizio), per casi urgenti e sui quali viene attivata una progettualità specifica. Per tali casi è prevista la possibilità di "scavalco" rispetto all'ordine della graduatoria stessa ogni volta che si liberano posti.
- Nel corso dell'anno scolastico gli inserimenti sono previsti da settembre al 15 aprile.

Modalita' di Formulazione della Graduatoria di Accesso agli Asili Nido

1° **HANDICAP CERTIFICATO DALL'AUTORITA' SANITARIA COMPETENTE**

2° **ENTRAMBI I GENITORI CON DEFICIT CERTIFICATO NELLA COMUNICAZIONE (SORDI – MUTI – CIECHI)**

3° **SEGNALAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE CHE HA IN CARICO LA SITUAZIONE FAMILIARE DEL MINORE (PREVIO INVIO DI RELAZIONE CHE MOTIVI LA NECESSITÀ DELL'INSERIMENTO DEL MINORE NEL SERVIZIO)**

4° **FAMIGLIE MONOPARENTALI**

- Rientrano in detto criterio i bambini che vivono con un solo genitore perché riconosciuti dal solo genitore convivente o perché orfani.

5° **MINORI GEMELLI**

6° **DUE GENITORI CHE LAVORANO**

- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori interinali;
- lavoratori a tempo determinato, con contratti di minimo 6 mesi consecutivi nell'anno scolastico;
- genitori che frequentano i corsi di riqualificazione professionale o di formazione professionale regionale o di altro istituto legalmente riconosciuto. I corsi, finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, dovranno avere una durata minima di sei mesi, sino massimo di due anni, con obbligo di frequenza negli orari interessati dal servizio. La frequenza ai corsi deve essere mensilmente, e per tutto l'anno scolastico, certificata dalla scuola, pena la dimissione dal servizio a partire dal mese successivo alla mancata presentazione della certificazione richiesta;
- Genitore lavoratore separato, divorziato e convivente con figlio riconosciuto anche dall'altro genitore.

7° **UN GENITORE CHE LAVORA**

- genitore non lavoratore separato, divorziato e convivente con figlio riconosciuto anche dall'altro genitore.

8° **DUE GENITORI CHE NON LAVORANO**

9° **NUMERO DI PROTOCOLLO (A parità di situazione all'interno dei punti precedenti),**

Modalita' di assegnazione del posto agli Asili Nido

L'assegnazione del posto presso gli Asili Nido avviene attraverso una verifica contestuale:

- dell'ordine della graduatoria;
- dell'età del bambino, in relazione alla disponibilità dei posti Nido nelle singole sezioni (Piccoli o Grandi)
- della preferenza espressa al momento della presentazione della domanda, procedendo all'assegnazione di altro Nido qualora non vi siano posti disponibili nel Nido richiesto;

- qualora – all’atto di assegnazione del posto – **il nido disponibile non fosse quello prescelto**, è possibile chiedere la collocazione in lista di attesa previa sottoscrizione di espressa dichiarazione di rinuncia al posto assegnato, con obbligo di **indicare la struttura (una e una sola) prescelta**. La rinuncia al posto assegnato non modifica la collocazione in graduatoria e la famiglia verrà richiamata non appena si libererà un posto presso il nido indicato. In caso di ulteriore rinuncia il nominativo viene depennato dalla graduatoria;
- in caso di rinuncia al posto assegnato, è possibile ripresentare domanda di iscrizione per la successiva graduatoria, aggiornando (con autocertificazione) le eventuali modifiche intervenute relativamente al possesso dei requisiti.
- L’accettazione o la rinuncia al posto devono essere sottoscritte entro i termini indicati dall’ufficio Asili Nido

In caso di accettazione del posto è previsto il versamento di una cauzione che verrà poi scalata dalla retta del primo mese di frequenza. Tale cauzione non verrà restituita in caso di rinuncia volontaria al servizio prima della frequenza dello stesso.

In caso di mancata comunicazione scritta, entro la data prefissata, dell’accettazione del posto, la domanda verrà depennata automaticamente dalla graduatoria.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data d’inserimento del bambino nel servizio. In caso contrario l’assegnazione del posto decade e la domanda di iscrizione viene ricollocata in graduatoria sulla base della nuova situazione dichiarata. La perdita del/i requisito/i nel periodo di frequenza del servizio non comporta la dimissione dallo stesso. In caso di perdita del requisito di residenza, però, la famiglia sarà tenuta al pagamento della retta massima a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento.

MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO

AI CENTRI PRIMA INFANZIA

- 1° **HANDICAP CERTIFICATO DALL’AUTORITA’ SANITARIA COMPETENTE**
- 2° **ENTRAMBI I GENITORI CON DEFICIT CERTIFICATO NELLA COMUNICAZIONE (SORDI – MUTI – CIECHI)**
- 3° **SEGNALAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE**
- 4° **NUMERO DI PROTOCOLLO**

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO AI CENTRI PRIMA INFANZIA

- I bambini iscritti allo spazio gioco vengono chiamati secondo l’ordine di graduatoria al compimento del 18° mese d’età
- I bambini iscritti agli altri servizi integrativi vengono chiamati secondo l’ordine di presentazione della domanda (numero di protocollo), in relazione alle età previste per ogni servizio.
- L’iscrizione ai Laboratori è consentita anche agli utenti già iscritti ad altro servizio.

SCHEMA ORGANIZZATIVO E DISCIPLINA TARIFFARIA

DEI SERVIZI ALL'INFANZIA COMUNALI

Gli schemi organizzativi dei servizi all'infanzia comunali (asili nido e centri prima infanzia) sono demandati a specifiche deliberazioni di carattere gestionale di competenza della Giunta comunale. Tali atti dovranno evidenziare, per ciascun servizio:

- ◇ Caratteristiche della tipologia di servizio offerto e della finalità pedagogica dello stesso
- ◇ Fasce d'età cui il servizio è rivolto;
- ◇ Durata (calendario annuale) definita nel rispetto delle normative vigenti (D.G.R. 20588/2005 e successive integrazioni)
- ◇ Modalità di erogazione del servizio di nido estivo
- ◇ Orari di frequenza
- ◇ Modalità di frequenza e di rinuncia
- ◇ Tariffe (modalità di calcolo e di pagamento, rimborsi ecc.) In particolare:

ASILI NIDO

Per il Servizio Asili Nido le tariffe mensili saranno strutturate come segue

	TARIFFA FREQUENZA TEMPO PIENO BREVE (7.30 – 16.00)	TARIFFA FREQUENZA PART-TIME (7.30 – 13.30)	TARIFFA FREQUENZA TEMPO PIENO LUNGO (7.30 – 18.00)
ISEE inferiore o uguale al reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente	Tariffa pari al 19% della tariffa massima	Tariffa pari al 19% della tariffa massima	Tariffa pari al 19% della tariffa massima
ISEE compreso tra un valore pari al reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente più un centesimo e il reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente	Tariffa pari al 24% della tariffa massima	Tariffa pari al 24% della tariffa massima	Tariffa pari al 24% della tariffa massima
ISEE compreso tra un valore pari al reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente e tale valore maggiorato del 30%	Tariffa pari al 62% della tariffa massima	Tariffa pari al 62% della tariffa massima	Tariffa pari al 62% della tariffa massima
ISEE compreso tra un valore pari al reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente e tale valore	Tariffa pari al 70% della tariffa massima	Tariffa pari al 70% della tariffa massima	Tariffa pari al 70% della tariffa massima

maggiorato del 30% più 1 centesimo e il valore pari al reddito minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 60%			
ISEE compreso tra un valore pari al reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 60% più 1 centesimo e il valore pari al reddito minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 90%	Tariffa pari all'80% della tariffa massima	Tariffa pari all'80% della tariffa massima	Tariffa pari all'80% della tariffa massima
ISEE compreso tra un valore pari al reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 90% più 1 centesimo e il valore pari al reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 120%	Tariffa pari al 90% della tariffa massima	Tariffa pari al 90% della tariffa massima	Tariffa pari al 90% della tariffa massima
ISEE compreso tra un valore pari al reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 120% più 1 centesimo e il valore pari al reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 210%	Tariffa compresa tra il 35% e il 40% del costo del servizio	Tariffa non superiore all'85% della corrispondente tariffa di tempo pieno breve	Tariffa non superiore all'123% della corrispondente tariffa di tempo pieno breve

- Viene fatta salva la progettualità individuale di servizio sociale prevista nell'apposito Regolamento per l'accesso ai Servizi sociali.
- Le fasce ISEE di riferimento per l'applicazione di tariffe ridotte rispetto alla tariffa massima mensile vengono automaticamente aggiornate ogni inizio di anno scolastico in base agli adeguamenti operati a livello nazionale dall'INPS del reddito annuo minimo da lavoro dipendente e del reddito annuo derivante da pensione minima da lavoro dipendente, che costituisce la base per la definizione delle fasce tariffarie.
- L'applicazione della tariffa ridotta avviene solo previa presentazione all'Ufficio Asili Nido della certificazione ISEE rilasciata dagli Uffici preposti. Tale certificazione deve essere calcolata in base alla situazione reddituale e patrimoniale esistente al 31/12 dell'anno precedente all'inizio del servizio.
- Nei soli casi in cui si verifichi in corso d'anno una significativa **riduzione** della capacità economica a seguito di totale perdita, per licenziamento, del posto di lavoro dipendente o **incremento** dovuto a successiva riassunzione con conseguente cessazione dello stato di disoccupazione, la famiglia è tenuta a presentare un nuovo ISEE, ricalcolato in base alla nuova situazione. La tariffa sarà assegnata in corrispondenza della nuova fascia. In caso di ripresa dell'attività lavorativa l'ISEE – per l'anno scolastico successivo a quello in cui si è verificata la perdita del lavoro - deve essere calcolato considerando la situazione reddituale esistente all'inizio del nuovo anno scolastico (e non quella esistente al 31/12 dell'anno precedente).
In deroga all'unica possibilità (in corso d'anno) di cambio tempo/frequenza, in caso di perdita del posto di lavoro è possibile richiedere il passaggio alla frequenza part-time.
- E' previsto il ricalcolo dell'ISEE in corso d'anno anche nel caso di modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
- Sono previste agevolazioni (nella misura massima del 50% della tariffa) in caso di contemporanea iscrizione al servizio nidi da parte di due o più fratelli. L'agevolazione si applica al secondo figlio e ai successivi. L'entità è definita con atto di Giunta comunale.
- Per coloro che iniziano a frequentare il servizio a settembre la certificazione ISEE è mantenuta valida per tutto l'anno scolastico (sino a tutto il mese di luglio dell'anno successivo).
- Per il mantenimento delle agevolazioni tariffarie, la certificazione ISEE deve essere riripresentata ad ogni inizio d'anno scolastico.
- Periodicamente il Comune potrà richiedere, alle Autorità competenti, verifiche a campione sulla certificazione presentata.
- L'accertamento di falsa dichiarazione determina:
 - la denuncia all'autorità competente;
 - l'immediata sospensione del beneficio concesso,
 - l'obbligo di pagamento dei mesi di erogazione del servizio arretrati calcolati a tariffa intera,
 - l'impossibilità di presentazione, per l'anno scolastico in corso, di altre richieste di beneficio per il pagamento della retta.

- La mancata esibizione, senza idonea giustificazione, dei documenti richiesti atti a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, sarà equiparata all'accertamento di non veridicità delle dichiarazioni rese
- La comunicazione all'utente, relativa alla mancata concessione del beneficio richiesto, verrà effettuata mediante lettera con A.R.. La data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso avverso la decisione adottata.

Nel caso in cui l'utente e/o il richiedente il beneficio per il pagamento non ritenga corretto ed in linea con l'attuale regolamento l'assegnazione del numero di graduatoria e/o della quota/retta, potrà formulare, per iscritto, richiesta di ricorso interno motivata e documentata. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Cinisello Balsamo – Settore Socioeducativo – o in caso di concessione del servizio al concessionario spedito mediante raccomandata A.R. entro 15 giorni dall' avvenuta comunicazione della tariffa giornaliera assegnata. Faranno fede, a tal fine, la data di protocollazione del ricorso o la data di ricevimento della raccomandata. Il Ricorso sarà esaminato da una commissione formata da:

- il Dirigente del Settore Socioeducativo o il Direttore generale dell'azienda in caso di concessione del servizio;
- due Amministrativi del Settore Socioeducativo o dell'azienda in caso di concessione del servizio, che non hanno avuto ruolo nel procedimento

La commissione potrà accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento. Qualora la commissione lo ritenga opportuno potrà convocare il ricorrente. La commissione risponde all'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente con lettera A.R. o notifica di messo comunale.

CENTRI PRIMA INFANZIA

Per i Centri Prima Infanzia sono istituite tariffe uniche mensili (es. per lo **Spazio Gioco, Spazio Famiglia, Gioco ...ma non solo**) o quote "a pacchetto" (es. per i **Laboratori**) definite annualmente dalla Giunta comunale.

ALLEGATO 4

DISCIPLINA TARIFFARIA E SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Periodo di funzionamento del Servizio: giugno, luglio, agosto e settembre.

Orario di funzionamento del Servizio: di norma dalle ore 07.30 alle ore 17.30.

Non sono ammessi al servizio coloro che risultano morosi dagli anni precedenti, anche per altri servizi ai minori gestiti dall'Amministrazione comunale (Nidi, vacanze).

E' prevista l'istituzione di una **tariffa unica settimanale**¹ e di una tassa d'iscrizione settimanale fissa².

E' prevista l'applicazione di una **Tariffa Ridotta** per i Centri Ricreativi Estivi pari **al 50%** della Tariffa unica settimanale, da applicarsi:

- In caso di minori iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE compreso tra reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente + 1 centesimo e il reddito minimo annuo INPS da lavoro dipendente.
- in caso di Seconda o ulteriore iscrizione contemporanea dello stesso nucleo familiare al Servizio Asili Nido, Vacanze Minori o ai Centri Ricreativi stessi, riconoscendo la tariffa ridotta per l'iscrizione al servizio di tipologia e costo inferiore. *(Es. 1: caso di due fratelli uno iscritto ai CRE e uno alle Vacanze: è applicata la tariffa ridotta al frequentante i CRE. Es. 2: caso di tre fratelli uno iscritto al nido, uno ai CRE, uno alle vacanze: è applicata la tariffa ridotta ai frequentanti sia il CRE sia le Vacanze)* Tali riduzione è prevista **solo** per gli utenti rientranti nella fascia della Tariffa Unica Settimanale"

E' prevista, inoltre l'applicazione di una **Tariffa minima pari al 30%** della Tariffa unica settimanale per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente.

Viene fatta salva la progettualità individuale di servizio sociale prevista nell'apposito Regolamento per l'accesso ai Servizi sociali.

Il valore dell'ISEE, da non superare per ottenere il beneficio dell'applicazione della tariffa settimanale ridotta, sarà automaticamente adeguato di anno in anno in base agli adeguamenti operati al livello nazionale del reddito minimo da lavoro dipendente.

L'utente che desidera accedere al servizio avvalendosi delle agevolazioni previste, dovrà presentarsi presso l'ufficio competente con la certificazione/attestazione ISEE.

Il pagamento della tariffa dovuta in base al periodo di servizio richiesto dovrà avvenire prima dell'inizio della frequenza³ e solo in caso di mancata frequenza dovuta a malattia è previsto il rimborso in misura massima del 20% della tariffa settimanale applicata, a seguito di presentazione di certificato medico entro 5 giorni dalla data di rilascio dello stesso. La tassa di iscrizione settimanale non è rimborsata.

Le domande d'iscrizione al Servizio dovranno essere consegnate presso l'Ufficio competente rispettando il periodo e gli orari di ricevimento stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

La domanda dovrà essere compilata e firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Le richieste di accesso al beneficio presentate dall'utente senza la certificazione ISEE allegata non saranno ritirate. *(In caso di iscrizione on-line la certificazione ISEE può essere fatta pervenire al servizio via fax).*

La comunicazione all'utente, relativa alla concessione o meno del beneficio richiesto, verrà effettuata mediante lettera raccomandata con A.R.. La data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso avverso la decisione adottata.

Periodicamente il Comune potrà richiedere, alle Autorità competenti, verifiche a campione sulla certificazione presentata.

L'accertamento di falsa dichiarazione determina:

- la denuncia all'autorità competente;
- l'immediata sospensione del beneficio concesso,
- l'obbligo di pagamento dei mesi di erogazione del servizio arretrati calcolati a tariffa intera,
- l'impossibilità di presentazione, per l'anno in corso, di altre richieste di beneficio per il pagamento della retta.

La mancata esibizione, senza idonea giustificazione, dei documenti richiesti atti a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, sarà equiparata all'accertamento di non veridicità delle dichiarazioni rese.

I pagamenti potranno essere effettuati seguendo le indicazioni riportate nel modulo d'iscrizione al servizio.

Nel caso in cui il richiedente il beneficio dell'applicazione della tariffa ridotta non ritenga corretto ed in linea con l'attuale regolamento l'assegnazione della quota/retta, potrà formulare, per iscritto, richiesta di ricorso interno motivata e documentata. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Cinisello Balsamo – Settore Socioeducativo – o allo stesso spedito mediante A.R. entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della tariffa settimanale assegnata. Faranno fede, a tal fine, la data di protocollazione del ricorso o la data di ricevimento della raccomandata.

Il Ricorso sarà esaminato da una commissione formata da:

- il Dirigente del Settore Socioeducativo;
- due amministrativi del medesimo settore che non hanno avuto ruolo nel procedimento

La commissione potrà accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento. Qualora la commissione lo ritenga opportuno potrà convocare il ricorrente. La commissione risponde all'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente con lettera A.R. o notifica di messo comunale.

¹ Stabilita di anno in anno con la delibera di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale

² Stabilita di anno in anno con la delibera di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e che va comunque pagata

³ secondo le modalità organizzative stabilite di anno in anno

ALLEGATO 5

DISCIPLINA TARIFFARIA E SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI PER BAMBINI

E' prevista una **Tariffa ordinaria**¹ stabilita in base al soggiorno desiderato.

E' prevista l'applicazione di una **tariffa ridotta** per i Soggiorni Estivi pari **al 50%** della tariffa ordinaria, da applicarsi:

- In caso di minori iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE compreso tra reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente + 1 centesimo e il reddito minimo annuo INPS da lavoro dipendente.
- in caso di Seconda o ulteriore iscrizione contemporanea dello stesso nucleo familiare al Servizio Asili Nido, Vacanze Minori o ai Centri Ricreativi stessi, riconoscendo la tariffa ridotta per l'iscrizione al servizio di tipologia e costo inferiore. *(Es. 1: caso di due fratelli uno iscritto ai CRE e uno alle Vacanze: è applicata la tariffa ridotta al frequentante i CRE. Es. 2: caso di tre fratelli uno iscritto al nido, uno ai CRE, uno alle vacanze: è applicata la tariffa ridotta ai frequentanti sia il CRE sia le Vacanze)* Tali riduzione è prevista **solo** per gli utenti rientranti nella fascia della Tariffa ordinaria"

E' prevista, inoltre l'applicazione di una **Tariffa minima** pari **al 30%** della Tariffa ordinaria per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente.

-Viene fatta salva la progettualità individuale di servizio sociale prevista nell'apposito Regolamento per l'accesso ai Servizi sociali.

-Non sono ammessi al servizio coloro che risultano morosi dagli anni precedenti, anche per altri servizi ai minori gestiti dall'Amministrazione comunale (Nidi, CRE)

-Il valore dell'ISEE, da non superare per ottenere il beneficio dell'applicazione della tariffa ridotta, sarà automaticamente adeguato di anno in anno in base agli adeguamenti operati al livello nazionale del reddito minimo da lavoro dipendente.

-L'utente che desidera usufruire dei benefici tariffari dovrà presentarsi presso gli Uffici del Settore socio educativo con la certificazione/attestazione ISEE.

-La domanda dovrà essere compilata e firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.

-Le richieste di accesso al beneficio presentate dall'utente senza la certificazione ISEE allegata non saranno ritirate. *(In caso di iscrizione on-line la certificazione ISEE può essere fatta pervenire al servizio via fax).*

-La comunicazione all'utente, relativa alla concessione o meno del beneficio richiesto, verrà effettuata mediante lettera con A.R.. La data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso avverso la decisione adottata.

-Periodicamente il Comune potrà richiedere, alle Autorità competenti, verifiche a campione sulla certificazione presentata.

L'accertamento di falsa dichiarazione determina:

- la denuncia all'autorità competente;
- l'immediata sospensione del beneficio concesso,
- l'obbligo di pagamento dei mesi di erogazione del servizio arretrati calcolati a tariffa intera,
- l'impossibilità di presentazione, per l'anno in corso, di altre richieste di beneficio per il pagamento della retta.

-La mancata esibizione, senza idonea giustificazione, dei documenti richiesti atti a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, sarà equiparata all'accertamento di non veridicità delle dichiarazioni rese.

-Il contributo della famiglia, stabilito in base all'ISEE del nucleo, dovrà essere versato, con le modalità indicate dall'ufficio competente, al momento del ritiro dei documenti predisposti per la partenza. L'avvenuto versamento dovrà essere comprovato esibendo la ricevuta attestante l'avvenuto versamento.

-Nel caso in cui il richiedente il beneficio della riduzione del pagamento non ritenga corretto ed in linea con l'attuale regolamento l'assegnazione della quota/retta, potrà formulare, per iscritto, richiesta di ricorso interno motivata e documentata. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Cinisello Balsamo – Settore Socioeducativo – o allo stesso spedito mediante A.R. entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della tariffa assegnata. Faranno fede, a tal fine, la data di protocollazione del ricorso o la data di ricevimento della raccomandata. Il Ricorso sarà esaminato da una commissione formata da:

- il Dirigente del Settore Socioeducativo;
- due Amministrativi del medesimo settore che non hanno avuto ruolo nel procedimento

La commissione potrà accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento. Qualora la commissione lo ritenga opportuno potrà convocare il ricorrente. La commissione risponde all'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente con lettera A.R. o notifica di messo comunale.

¹ Stabilita di anno in anno in base alla tipologia del soggiorno e alla durata

ALLEGATO 6

DISCIPLINA TARIFFARIA E SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

Tutte le proposte di vacanze sono accessibili agli anziani in pensione, ultra sessantenni e residenti nel Comune di Cinisello Balsamo.

La **tariffa ordinaria**¹ è stabilita in base al soggiorno desiderato ed al periodo prescelto.

E' prevista l'applicazione di una **tariffa ridotta** per i Soggiorni Climatici pari **al 50%** della tariffa ordinaria, da applicarsi in caso di iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE compreso tra reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente + 1 centesimo e il reddito minimo annuo INPS da lavoro dipendente.

E' prevista, inoltre l'applicazione di una **Tariffa minima** pari **al 30%** della Tariffa ordinaria per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente.

Viene fatta salva la progettualità individuale di servizio sociale prevista nell'apposito Regolamento per l'accesso ai Servizi sociali.

Le domande d'iscrizione devono essere presentate l'Ufficio competente rispettando il periodo e gli orari di ricevimento stabiliti, di anno in anno, dall'Amministrazione Comunale.

L'utente che desidera accedere alla tariffa ridotta dovrà presentarsi presso il suddetto ufficio con la certificazione/attestazione ISEE.

Le richieste di accesso al beneficio presentate dall'utente senza la certificazione/attestazione ISEE allegata non saranno ritirate.

La comunicazione all'utente, relativa alla concessione o meno del beneficio richiesto, verrà effettuata mediante lettera con A.R. La data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso avverso la decisione adottata.

Periodicamente il Comune potrà richiedere, alle Autorità competenti, verifiche a campione sulla certificazione presentata.

L'accertamento di falsa dichiarazione determina:

- la denuncia all'autorità competente;
- l'immediata sospensione del beneficio concesso,
- l'obbligo di pagamento a tariffa intera per il servizio erogato

- l'impossibilità di presentazione, per l'anno in corso, di altre richieste di beneficio per il pagamento della retta.

La mancata esibizione, senza idonea giustificazione, dei documenti richiesti atti a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, sarà equiparata all'accertamento di non veridicità delle dichiarazioni rese.

Il contributo da parte dell'utente, stabilito in base all'ISEE del nucleo, dovrà essere versato almeno 10 giorni prima della data stabilita per la partenza. Detto versamento dovrà essere effettuato utilizzando un apposito bollettino emesso dal Comune di Cinisello Balsamo ed intestato all'agenzia di viaggi.

Nel caso in cui il richiedente il beneficio della riduzione della tariffa non ritenga corretto ed in linea con l'attuale regolamento l'assegnazione della quota/retta, potrà formulare, per iscritto, richiesta di ricorso interno motivata e documentata. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Cinisello Balsamo – Settore Socioeducativo – o allo stesso spedito mediante A.R. entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della tariffa assegnata. Faranno fede, a tal fine, la data di protocollazione del ricorso o la data di ricevimento della raccomandata. Il Ricorso sarà esaminato da una commissione formata da:

- il Dirigente del Settore Socioeducativo;
- due Amministrativi del medesimo settore che non hanno avuto ruolo nel procedimento

La commissione potrà accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento. Qualora la commissione lo ritenga opportuno potrà convocare il ricorrente. La commissione risponde all'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente con lettera A.R. o notifica di messo comunale.

¹Pari al costo del pacchetto di soggiorno prescelto

ALLEGATO 7

DISCIPLINA TARIFFARIA E SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO TRASPORTO

A) TRASPORTO SCOLASTICO

L'iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico dovrà essere effettuata entro i termini stabiliti dall'Amministrazione.

Il trasporto scolastico è erogato ai sensi della Legge Regionale n.31/80,

I. TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO

Vengono erogati gratuitamente in base alla legge regionale sul diritto allo studio (l.r.31/80) i seguenti trasporti scolastici per gli alunni residenti:

- a. Trasporto c/o scuola infanzia Collodi dalla zona Cornaggia – Robecco
- b. Trasporto c/o scuola primaria Lincoln dalla zona Cornaggia – Robecco;
- c. Trasporto c/o scuola secondaria di primo grado Anna Frank dalla zona Cornaggia - Robecco;
- d. Trasporto presso varie scuole dell'obbligo per alunni e studenti con disabilità.

II. TRASPORTO SCOLASTICO A PAGAMENTO

Le percorrenze non rientranti nell'ipotesi del precedente punto I,

- servizi di trasporto per tratte organizzate dall'Amministrazione Comunale non rientranti tra quelle dovute obbligatoriamente e gratuitamente in base alla normativa sul diritto allo studio,
- servizi di trasporto per utenti frequentanti non residenti;

Non sono ammessi al servizio coloro che non risultano in regola con i pagamenti degli anni precedenti

E' prevista l'istituzione di una Tariffa Unica mensile;

E' prevista l'applicazione di una **Tariffa Ridotta pari al 50%** della Tariffa Unica Mensile per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE compreso tra reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente + 1 centesimo e il reddito minimo annuo INPS da lavoro dipendente.

E' prevista, inoltre l'applicazione di una **Tariffa Minima pari al 30%** della Tariffa Unica Mensile per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente.

E' prevista l'esenzione per la terza o ulteriore contemporanea iscrizione al servizio dello stesso nucleo familiare.

Le percorrenze relative a questo servizio di trasporto scolastico, non obbligatorie per legge, in considerazione dei costi di gestione degli stessi, verranno attivate solo se si raggiungerà un numero minimo di iscritti per ciascun tipo di percorrenza.

Gli utenti frequentanti non residenti dovranno sempre e in ogni caso pagare **la Tariffa Unica mensile**.

III. TRASPORTO SCOLASTICO PER GITE E SIMILARI

Per il Servizio di Trasporti per iniziative educative e brevi gite all'interno del Comune di Cinisello Balsamo, viene istituita una **tariffa Unica** (andata e ritorno)¹.

Le somme, in questo caso, dovranno essere raccolte a cura della scuola di riferimento e successivamente versate sul conto corrente dell'Amministrazione presso la Tesoreria Comunale.

E' garantito il trasporto gratuito degli alunni che frequentano la scuola elementare Parco dei Fiori, priva di palestra, presso le palestre di altre scuole.

IV. TRASPORTI PARTICOLARI

Il Servizio trasporto richiesto dagli Assistenti sociali per casi in carico ai Servizi Sociali Comunali è garantito per la frequenza agli Asili Nido e alla scuola dell'Infanzia, in base alla disponibilità dei posti e dopo aver esaurito la graduatoria degli utenti del servizio trasporto scolastico. E' prevista l'istituzione delle tariffe con modalità analoghe a quelle previste per il trasporto per terapie minori diversamente abili.

B) SERVIZIO DI TRASPORTO RIVOLTO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER LE SCUOLE NON DELL'OBBLIGO

Per assicurare il diritto allo studio extra obbligo scolastico (v. Legge 104/92) viene garantito il trasporto per le scuole non dell'obbligo rivolto a persone diversamente abili attraverso la realizzazione di un servizio di trasporto sul territorio comunale o mediante l'erogazione di un contributo per sostenerne le spese nel caso in cui le sedi da raggiungere siano situate fuori dal territorio comunale.

Per il Servizio di Trasporto erogato dall'A.C. viene prevista l'istituzione di una **TARIFFA UNICA MENSILE** ².

E' prevista l'applicazione di una **Tariffa Ridotta pari al 50%** della Tariffa Unica Mensile per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE compreso tra reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente + 1 centesimo e il reddito minimo annuo INPS da lavoro dipendente.

E' prevista, inoltre l'applicazione di una **Tariffa Minima pari al 30%** della Tariffa Unica Mensile per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente.

L'accesso ai benefici della riduzione tariffaria e dell'erogazione del contributo sarà concesso esclusivamente agli utenti diversamente abili che non percepiscono l'indennità di accompagnamento.

C) TRASPORTO PRESSO I CENTRI DIURNI DISABILI

Per il Servizio Trasporto Collettivo presso i centri diurni disabili di Cinisello Balsamo e di Cusano Milanino, di persone diversamente abili deambulanti e non deambulanti in età post-scolastica, sono istituite le seguenti tariffe:

- **Tariffa Unica mensile;**

- **Tariffa Ridotta pari al 50%** della Tariffa Unica Mensile cui saranno ammessi tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE compreso tra reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente + 1 centesimo e il reddito minimo annuo INPS da lavoro dipendente.;

- **Tariffa Minima pari al 30%** della Tariffa Unica Mensile per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente.

Gli utenti diversamente abili, che usufruiscono del servizio trasporto collettivo presso i Centri Diurni Disabili, **qualora percepiscano l'indennità d'accompagnamento**, dovranno sempre e in ogni caso pagare **la Tariffa Unica mensile**.

Nel caso di assenza non inferiore a due settimane consecutive è prevista la corrispondente riduzione della tariffa assegnata.

D) TRASPORTI PER TERAPIE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI

Per il Servizio Trasporto per terapie rivolto ai minori diversamente abili, vengono istituite le seguenti tariffe:

- una **Tariffa Unica Giornaliera**³ per ciascuna corsa completa – andata e ritorno – sul territorio del Comune di Cinisello Balsamo.
- una **Tariffa Unica Giornaliera**³ per ciascuna corsa di sola andata o di solo ritorno sul territorio del Comune di Cinisello Balsamo.
- una **Tariffa Unica Giornaliera**³ per ciascuna corsa completa – andata e ritorno – fuori dal territorio del Comune di Cinisello Balsamo e per i comuni limitrofi.
- una **Tariffa Unica Giornaliera**³ per ciascuna corsa di sola andata o di solo ritorno fuori dal territorio di Cinisello Balsamo e per i comuni limitrofi.

E' prevista l'applicazione di una **Tariffa Ridotta pari al 50%** della Tariffa Unica Mensile per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE compreso tra reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente + 1 centesimo e il reddito minimo annuo INPS da lavoro dipendente.

E' prevista, inoltre l'applicazione di una **Tariffa Minima pari al 30%** della Tariffa Unica Mensile per tutti gli iscritti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al reddito annuo derivante da pensione minima INPS da lavoro dipendente.

E' prevista l'esenzione per la terza o ulteriore contemporanea iscrizione al servizio di persone dello stesso nucleo familiare.

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO PER TERAPIE PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI

La formulazione della graduatoria avverrà seguendo i seguenti criteri:

SEGNALAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE.

FAMIGLIE MONOPARENTALI.

CERTIFICATO RILASCIATO DALL'UONPIA SULLA GRAVITA' DEL CASO.

ENTRAMBI I GENITORI LAVORANO

UN UNICO GENITORE LAVORA

ENTRAMBI I GENITORI DISOCCUPATI

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PER TERAPIE PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI

L'inserimento di un utente nel servizio avviene attraverso una verifica contestuale delle seguenti voci:

- ordine nella graduatoria;
- richieste di terapie c/o centri del territorio, con priorità rispetto alle richieste per terapie c/o altri centri del distretto sanitario (ordinati per distanza);
- numero di richieste settimanali (inserimento dal numero più alto di richieste per ciascun utente al numero più basso di richieste per ciascun utente, garantendo il servizio di trasporto anche all'utente che richiede un solo servizio di andata e ritorno settimanale);
- I minori verranno inseriti limitatamente agli orari di funzionamento dei mezzi a disposizione per i servizi, tenuto conto delle percorrenze, sino ad esaurimento dei posti.
- Gli orari di funzionamento sono, indicativamente: ore 7,30 – ore 17,30, con la pausa di un'ora.
- Nel corso dell'anno scolastico le ammissioni per il servizio trasporto per terapie di minori diversamente abili sono previste, a partire dal mese di settembre e proseguono sino alla fine dell'anno scolastico, ogniqualvolta si abbiano rinunce e quindi posti disponibili, secondo le modalità che seguono:

DISPOSIZIONI COMUNI PER I DIVERSI SERVIZI DI TRASPORTO:

La soglia ISEE, da non superare per ottenere il beneficio dell'applicazione della tariffa ridotta, sarà automaticamente adeguato di anno in anno in base agli adeguamenti operati al livello nazionale del reddito minimo da lavoro dipendente.

L'utente che desidera accedere al servizio avvalendosi delle agevolazioni previste, dovrà presentarsi presso l'ufficio competente con la certificazione/attestazione ISEE. (Relativamente al servizio di trasporto scolastico *In caso di iscrizione on-line la certificazione ISEE può essere fatta pervenire al servizio via fax*).

- La domanda dovrà essere compilata e firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.
- Le iscrizioni per i servizi di trasporto dovranno essere effettuate presso l'Ufficio competente del Settore Socioeducativo utilizzando gli appositi modelli.
- La comunicazione all'utente, relativa alla concessione o meno del beneficio richiesto, verrà effettuata mediante lettera con A.R. La data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso avverso la decisione adottata.

- Le richieste di accesso al beneficio presentate dall'utente senza la certificazione/attestazione ISEE allegata non saranno ritirate.
- Le percorrenze relative ai servizi di trasporto scolastico verranno attivate con un minimo di 15 iscritti per ciascun tipo di servizio.
- Periodicamente il Comune potrà richiedere, alle Autorità competenti, verifiche a campione sulla certificazione presentata.
- L'accertamento di falsa dichiarazione determina:
 - la denuncia all'autorità competente;
 - l'immediata sospensione del beneficio concesso,
 - l'obbligo di pagamento dei mesi di erogazione del servizio arretrati calcolati a tariffa intera,
 - l'impossibilità di presentazione, per l'anno scolastico in corso, di altre richieste di beneficio per il pagamento della retta.
- Si accettano richieste di mutamento tariffario in corso d'anno sino al 31 gennaio di ogni ciclo scolastico.
- I mutamenti di tariffa in corso d'anno non hanno effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1° del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione.
- Gli utenti occasionali, (la cui permanenza sul territorio comunale è breve e circoscritta nel tempo) sono soggetti alla disciplina vigente. I medesimi dovranno comunque dichiarare e pagare gli effettivi giorni di frequenza anticipatamente a tariffa unica.
- Nel caso in cui il richiedente il beneficio dell'applicazione della tariffa ridotta non ritenga corretto ed in linea con l'attuale regolamento l'assegnazione della quota/retta, potrà formulare, per iscritto, richiesta di ricorso interno motivata e documentata. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Cinisello Balsamo – Settore Socioeducativo – o allo stesso spedito mediante A.R. entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della tariffa assegnata. Faranno fede, a tal fine, la data di protocollazione del ricorso o la data di ricevimento della raccomandata. Il Ricorso sarà esaminato da una commissione formata da:
 - il Dirigente del Settore Socioeducativo;
 - due amministrativi del medesimo settore che non hanno avuto ruolo nel procedimento

La commissione potrà accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento. Qualora la commissione lo ritenga opportuno potrà convocare il ricorrente. La commissione risponde all'istanza entro 30 giorni dal

ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente con lettera A.R. o notifica di messo comunale.

- Gli inserimenti nell'ambito del servizio trasporto per i servizi in oggetto verranno effettuati in base alla disponibilità dei posti e dopo aver esaurito la graduatoria di cui alla voce "Modalità di formulazione della graduatoria di accesso al servizio trasporto per terapie per minori diversamente abili"
- Viene fatta salva la progettualità individuale del Servizio Sociale prevista nell'apposito regolamento per l'accesso ai servizi sociali.

1 Pari al costo del trasporto pubblico di linea

2 stabilita di anno in anno con atto di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale

3 stabilita di anno in anno con atto di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale

ALLEGATO 8

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

PARTE PRIMA

Principi, obiettivi e criteri generali.

Art. 1) Oggetto

Il presente regolamento disciplina la modalità di accesso della cittadinanza alla rete degli interventi sociali, attraverso il coinvolgimento del Servizio Sociale comunale, per rispondere ad esigenze di tutela e promozione del benessere delle persone in situazione di fragilità personale, familiare, sociale.

Art. 2) Principi generali

Il presente Regolamento tiene conto delle norme contenute nella Costituzione, in leggi dello Stato (in particolare Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e nella legislazione della Regione Lombardia (in particolare LR 3/2008 su Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) in tema di offerta dei servizi sociali.

L'Ente Locale garantisce i diritti di cittadinanza anche attraverso la tutela e lo sviluppo della qualità della vita degli individui e il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, informando la propria attività ai seguenti **principi**:

- il rispetto della dignità della persona e la tutela del diritto alla riservatezza
- l'universalità del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto delle specificità delle esigenze
- la promozione dell'autonomia della persona nel dare risposta al proprio bisogno, riconoscendo il cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione
- la solidarietà sociale ai sensi degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione
- la coerenza tra bisogno riscontrato e progetto di intervento sociale offerto (personalizzazione dell'intervento offerto), l'efficacia e l'efficienza dell'intervento,
- la libertà di scelta, per il cittadino, tra servizi disponibili sostanzialmente analoghi, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni (coerenza tra bisogno ed intervento)
- il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona
- la promozione di interventi a favore delle persone in difficoltà tendenti a favorire prioritariamente la permanenza della persona nel proprio contesto di vita familiare, sociale e territoriale
- la promozione della rete territoriale degli interventi a sostegno, sia a livello interistituzionale che di società civile. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale del territorio, con l'obiettivo fondamentale del "ben essere" della comunità

Art. 3 Finalità degli interventi sociali e socio-sanitari (artt. 4 e 5 LR 3/2008)

Gli interventi sociali (socio-educativi e assistenziali) sono finalizzati in via generale alla tutela e allo sviluppo della qualità della vita.

In particolare sono finalizzati a:

- a) aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;

- b) promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà;
- c) tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza;
- d) promuovere il benessere psicofisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura;
- e) promuovere l'educazione anche finalizzata all'inserimento e reinserimento sociale della persona, alla promozione e mantenimento delle autonomie personali e sociali;
- f) assistere le persone in condizioni di fragilità psicosociale ed economica, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- g) favorire l'integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale e al contempo l'appropriazione di diritti e doveri di cittadinanza;
- h) sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonché di prevenzione del fenomeno dell'esclusione sociale.

Gli interventi socio-sanitari (che si realizzano con l'integrazione della rete sociale e sanitaria) sono finalizzati a:

- a) sostenere la persona e la famiglia, con particolare riferimento alle problematiche relazionali e genitoriali, all'educazione e allo sviluppo di una responsabile sessualità, alla procreazione consapevole, alla prevenzione dell'interruzione della gravidanza;
- b) favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di grave fragilità nel loro ambiente di vita;
- c) accogliere ed assistere persone che non possono essere assistite a domicilio;
- d) prevenire l'uso di sostanze illecite, l'abuso di sostanze lecite, nonché forme comportamentali di dipendenza e favorire il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza;
- e) assistere le persone in condizioni di disagio psichico, soprattutto se isolate dal contesto familiare;
- f) assistere i malati terminali, anche al fine di attenuare il livello di sofferenza psicofisica.

I soggetti che concorrono alla realizzazione della rete degli interventi a favore della persona e della famiglia sono i Servizi Sociali comunali, i Servizi Sociali territoriali specialistici (consultori, cps, sert, noa, di dipendenza sanitaria) e i servizi Sanitari. I Servizi Sociali comunali garantiranno agli utenti la corretta informazione sulle diverse competenze istituzionali (inviando ai corretti Servizi preposti agli interventi) e la realizzazione della rete degli interventi quando sia necessaria una azione condivisa tra più Servizi.

Art. 4) Utenti che hanno accesso alla rete degli interventi

Accedono alla rete degli interventi e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, **residenti** nel Comune di Cinisello Balsamo e che versino nelle condizioni di disagio e rischio sociale e di emarginazione.

Vi accedono altresì le persone non residenti ma comunque dimoranti nel territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili ed urgenti di tutela e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del comune, o dello Stato di appartenenza. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni di tutela minorile previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti (c.d. minori stranieri non accompagnati)

E' garantito l'accesso prioritario, in considerazione della limitatezza delle risorse e della tempistica necessaria per la presa in carico da parte del servizio sociale comunale (assistente sociale), alle situazioni di maggiore fragilità sociale:

le persone in condizioni di povertà e senza rete parentale e sociale, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Art. 5 Prima modalità di accesso spontaneo al Servizio Sociale-il Segretariato Sociale ed eventuale presa in carico

Il Servizio Sociale comunale, mediante assistenti sociali professionali, garantisce lo sportello di segretariato sociale, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.

L'attività del Segretariato sociale è finalizzata a:

a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;

b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;

d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del comune e dell'ASL (altri servizi sociali territoriali: consultori, sert, cps, noa ecc...), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto (es. invio ai servizi Asl), con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.

Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvede la necessità di una presa in carico della persona da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale con **individuazione dell'assistente sociale** di riferimento.

Tale individuazione viene formalizzata e comunicata all'interessato con il primo atto di presa in carico successivo al colloquio in segretariato sociale (es. invito a colloquio, comunicazione effettuazione visita domiciliare, altro)

Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità all'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multiproblematicità (es. problematiche di minori e di anziani)

Art.6 Accesso al Servizio sociale su segnalazione di terzi

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente regolamento, oltre che mediante accesso spontaneo allo sportello di segretariato sociale, può avvenire anche

su segnalazione formale di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo o secondo livello, segnalazione di cui sia stata preventivamente informata la persona ovvero a cui la stessa abbia dato previo consenso

su segnalazione formale di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato, segnalazione di cui sia stata preventivamente informata la persona ovvero a cui la stessa abbia dato previo consenso

In tali casi il Servizio sociale comunale provvederà a coinvolgere direttamente l'utente, attraverso invito a colloquio, anche, ove opportuno e previo consenso dell'utente, con modalità di lavoro di

rete coi soggetti istituzionali segnalanti, ovvero a prendere contatti coi segnalanti per verificare la situazione di bisogno e se sussistano gli estremi per attivare un percorso di valutazione e presa in carico sociale.

Art. 7 Accesso al Servizio sociale su mandato dell’Autorità giudiziaria

Gli interventi di servizio sociale comunale possono essere attivati su provvedimento dell’autorità giudiziaria.

In tale caso il primo contatto con l’utente viene preso mediante invito a colloquio, con esplicito riferimento al mandato dell’autorità giudiziaria che incarica il Servizio sociale.

Art. 8 Diritti e doveri dell’utente e del Servizio Sociale

Rispetto all’accesso spontaneo:

Chi accede al servizio sociale comunale portando una richiesta di aiuto ha diritto all’informazione e alla presa in carico in base ad una specifica e concordata progettualità d’intervento, ma ha anche, in maniera correlata, alcuni doveri nei confronti del Servizio sociale e dell’Amministrazione per consentirle una piena e corretta conoscenza della complessiva situazione di bisogno e per collaborare all’uscita dalla situazione di bisogno (per quanto sia potenzialmente in grado di fare).

In particolare perché una relazione di richiesta d’aiuto e di presa in carico sociale possano correttamente costituirsi e svolgersi occorre che tutte le parti coinvolte improntino il proprio comportamento a:

- correttezza (rispetto nella relazione)
- rispetto dei tempi concordati (appuntamenti, incontri)
- trasparenza
- collaborazione operosa
- completezza nelle informazioni
- riservatezza

L’utente, consapevole che una richiesta di aiuto ed intervento comporta la sua presa in carico (ed eventualmente del suo nucleo familiare) da parte del Servizio sociale comunale, è tenuto a fornire sempre almeno le seguenti informazioni ed autorizzazioni, affinché il servizio sociale possa conoscere, inquadrare e valutare la complessiva situazione di bisogno:

- informazioni su situazione familiare,
- informazioni su situazione economica,
- informazioni su coinvolgimento delle reti di supporto,
- stato di invalidità,
- autorizzazione formale e preventiva all’Amministrazione comunale per raccogliere informazioni sulla sua situazione socio-economica, familiare e lavorativa, incluso il coinvolgimento di altri servizi anche specialistici /es. CPS, SERD ecc..) che operino sul singolo o sul nucleo familiare

Il Servizio sociale è tenuto:

- ad informare l’utente sul percorso di presa in carico, sugli strumenti che verranno utilizzati per la conoscenza e valutazione del bisogno e delle competenze/autonomie in capo all’utente (c.d. indagine sociale),
- a svolgere una valutazione il più possibile completa ed integrata del bisogno,
- a fornire all’utente una valutazione globale, di norma scritta, del suo stato di bisogno (v. art. 7 LR 3/2008)
- a fornire una conseguente proposta di progetto d’aiuto, motivata e coerente

Se si raggiunge la condivisione tra utente e servizio sociale del progetto d’aiuto individuato si perfeziona il c.d. “contratto” tra utente e servizio sociale che prevede in capo ad entrambe le parti compiti ed impegni definiti.(si rinvia a specifica disciplina del contratto di aiuto).-

Se non viene consentita al Servizio sociale la piena conoscenza della situazione di bisogno (es. rifiuto alla preventiva autorizzazione ad assumere informazioni o impedimento visita domiciliare o

altro), ovvero se l'utente/famiglia non concorda con il Servizio sociale e rifiuta la proposta di contratto d'intervento, non si fa seguito alla presa in carico e all'attivazione d'interventi. Il Servizio sociale farà evincere in maniera esplicita tale mancato accordo.

Se il Servizio sociale ritiene che l'intervento rifiutato sia però indispensabile ed urgente ai fini della tutela della persona, valutata incapace di provvedervi in autonomia, è comunque tenuto ad attivare, previa autorizzazione del Funzionario di riferimento, gli interventi indifferibili e a segnalare nei dovuti luoghi la necessità di attivare misure di protezione della persona.

Rispetto all'accesso su provvedimento dell'Autorità giudiziaria:

In via generale sussistono i medesimi diritti e doveri improntati alla correttezza, trasparenza, collaborazione, informazione. Essendoci però uno specifico mandato dell'Autorità giudiziaria esistono degli obblighi che da questo dipendono e che rendono meno "contrattabile" il contenuto degli interventi sociali da attivare.

Il Servizio sociale è sempre tenuto a relazionare all'Autorità giudiziaria sull'andamento della progettualità e sul rispetto dei mandati e delle prescrizioni.

Art. 9-Promozione e sostegno della rete degli interventi sociali

L'Amministrazione comunale, oltre a garantire direttamente servizi ed interventi sociali, promuove e sostiene le realtà del territorio (terzo e quarto settore) che offrono interventi non sostitutivi di natura sociale/educativa/assistenziale, attraverso forme di collaborazione, di sostegno, di partenariato.

Nella valutazione del bisogno dell'utente e nella proposta di intervento a sostegno, il Servizio sociale valuta il coinvolgimento della rete (istituzioni altre e privato sociale) sia per la definizione del bisogno che per l'elaborazione della complessiva offerta degli interventi che possono essere, in parte o completamente, predisposti col supporto della rete territoriale.

Art. 10- Valutazione dello stato di bisogno

Il Servizio Sociale effettua una valutazione complessiva della situazione del richiedente attraverso incontri e colloqui sia presso la sede dei servizi sociali che presso il domicilio della persona, anche al fine di poter incontrare o comunque coinvolgere i familiari di riferimento (conviventi o meno con la persona).

Art. 11-Il contratto tra Servizio sociale e l'utente/famiglia

Dall'esito della valutazione, condivisa con il richiedente, verrà stipulato un contratto che tenga conto delle abilità, dei bisogni, dei vincoli, delle risorse e degli obiettivi complessivi per il superamento dello stato di bisogno.

Nel contratto di aiuto tra il Servizio Sociale e l'utente e/o il suo nucleo familiare sono contenuti in forma **scritta** i seguenti elementi:

- la natura del problema su cui si intende lavorare;
- il progetto individualizzato e gli obiettivi da perseguire;
- i tempi di validità dell'accordo
- le azioni specifiche da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e le sedi specifiche in cui tali attività si devono realizzare;
- le modalità, gli strumenti ed i tempi di verifica delle singole azioni del progetto;
- le modalità di attivazione delle reti naturali, comunitarie ed istituzionali utili al fronteggiamento dello stato di bisogno.

Il contratto definisce le risorse complessive da mettere in campo e riconosce all'utente un ruolo attivo nel processo d'aiuto.

Il rifiuto alla sottoscrizione del contratto comporta l'automatica interruzione di tale processo.

Art. 12-Servizi ed interventi

Fatto salvo quanto previsto all'art. 9 (interventi garantiti dalla rete territoriale-sussidiarietà orizzontale), l'Amministrazione comunale garantisce o direttamente o attraverso il sostegno alla rete territoriale, tutta una serie di servizi ed interventi, sia in chiave preventiva generalizzata che di tutela individualizzata.

Gli interventi di natura sociale, economica, assistenziale ed educativa, attivabili in maniera individualizzata a favore delle persone/famiglie in stato di bisogno perseguono, nelle distinte aree d'intervento, i seguenti obiettivi:

Area famiglia: a favore delle famiglie in condizione di fragilità socio-economica ed educativa-relazionale vengono garantiti percorsi ed interventi finalizzati al sostegno e al supporto delle capacità genitoriali, al fine di garantire ai minori i necessari interventi e supporti attraverso l'attivazione dei necessari contesti educativi e ricreativo/aggregativi, e di percorsi per gli adulti che li accompagnino attraverso interventi di accompagnamento per l'uscita dalla fragilità socio/economica. Rispetto ai minori, laddove si ravvisi una situazione che richieda interventi di tutela minorile strettamente intesa per assenza temporanea o definitiva di un contesto familiare adeguato a garantire i diritti del minore di cura, assistenza ed educazione, vengono garantiti gli interventi residenziali necessari o i percorsi di affidamento familiare (su mandato dell'Autorità giudiziaria o su consenso degli esercenti la potestà genitoriale).

Area anziani: a favore delle persone anziane (ultra 65enni) in condizione di fragilità socio-economica e sanitario/assistenziale vengono garantiti interventi e servizi finalizzati a sostenere la permanenza al domicilio, il mantenimento delle autonomie residue, il rallentamento del decadimento cognitivo e, quando risulta assolutamente indispensabile, a causa di un significativo deterioramento delle condizioni psico-fisiche, il collocamento residenziale in Case di Riposo ed RSA.

Area disabili: a favore delle persone con disabilità certificata vengono garantiti, a partire dall'età precoce, interventi di natura socio-educativa, aggregativa, di sviluppo e mantenimento delle autonomie residue, di assistenza e cura, di accompagnamento alle autonomie di vita e lavorative, tutti interventi primariamente finalizzati alla garanzia dell'integrazione e della permanenza al proprio domicilio della persona disabile e solo laddove questa non sia più rispondente al bisogno del disabile, finalizzate alla residenzialità del disabile in struttura adeguata al bisogno

Area adulti in difficoltà: a favore di persone adulte (18-65 anni) con problematiche socio-economiche dipendenti dal disagio lavorativo, abitativo, familiare, di natura relazionale e/o psicologica, vengono realizzati progetti individualizzati finalizzati all'orientamento e l'accompagnamento educativo per la promozione dell'autonomia della persona nella ricerca di soluzioni al proprio disagio con l'obiettivo di limitare il più possibile la cronicizzazione in percorsi di natura esclusivamente assistenziale.

L'utilizzo del servizio di inserimento socio lavorativo, l'accoglienza abitativa temporanea e il temporaneo sostegno economico sono gli strumenti a disposizione del Servizio sociale nei suddetti progetti d'aiuto

Art.13 –Valutazione della situazione economica dell'utente e coinvolgimento dei tenuti per legge

In via generale è prevista la partecipazione dell'utente/famiglia al costo degli interventi e servizi attivati a suo favore. Tale partecipazione è commisurata alla sua effettiva capacità economica.

La capacità economica va valutata nel momento in cui viene portato al Servizio sociale il bisogno e la conseguente richiesta di presa in carico del Servizio sociale.

La capacità economica in via generale consiste sia di quanto l'utente/suo nucleo familiare dispone in via diretta, sia di quanto può legittimamente disporre in via indiretta avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalla normativa (es. diritto agli alimenti da parte degli obbligati per legge

ecc...), non essendo possibile per l'A.C. farsi carico di interventi resisi necessari a seguito della scelta di un cittadino di non attivare nei confronti dei propri congiunti, tenuti per legge (art. 2 Cost., artt. 433 c.c. e ss, art. 8 L.R. 3/2008, ecc.) o di altri debitori nei suoi confronti, quanto consentitogli.

Per consentire al Servizio Sociale la conoscenza e valutazione dell'effettiva situazione, l'utente dovrà fornire informazioni veritiere su:

- effettiva composizione del nucleo familiare convivente (anche se diverso da quello risultante anagraficamente, fatto salvo l'invito a regolarizzare l'effettiva situazione)
- esistenza in vita degli obbligati per legge (es. art. 433 c.c. ecc..)
- effettivo stato delle entrate e delle spese familiari

In via generale lo strumento di misurazione della capacità economica è l'ISEE. Rilevando la conoscenza della situazione economica ai fini della determinazione del complessivo progetto d'aiuto, il Servizio sociale deve essere messo a conoscenza della situazione economica effettiva.

Per gli interventi di natura educativa ed assistenziale possono essere prese in considerazione tutte le altre entrate (non rilevanti ai fini ISEE ma finalizzati agli interventi di natura educativo/assistenziale).

Per ogni specifico servizio ed intervento è prevista una specifica disciplina della valutazione complessiva della capacità economica (si rimanda alle specifiche previsioni).

Il Servizio sociale supportato dalle competenze specifiche del personale Amministrativo ha il dovere di valutare, in base al complessivo progetto di aiuto (che può rispondere ad una unica problematicità o ad una multiproblematicità), la complessiva capacità economica dell'utente (sia ai fini della partecipazione al costo dei servizi/interventi attivati sia ai fini della valutazione degli interventi economici in aiuto). Anche rispetto ai tenuti per legge, ha il dovere di valutare il peso complessivo del loro coinvolgimento, laddove partecipino solidaristicamente a più interventi a favore dei propri familiari. Ne consegue anche per il Servizio sociale la discrezionalità (coerente e motivata) di superare, nel complessivo progetto d'aiuto, la specifica disciplina partecipativa ai costi degli interventi, come da regolamentazione specifica e dettagliata, per i singoli interventi necessari che lo compongono.

Art. 14 Individuazione del valore ISEE

Per individuare il valore dell'isee rilevante ai fini del presente regolamento si procede come di seguito.

In via generale si considera **minimo vitale** la soglia di natura economica con la quale la persona e la sua famiglia dispongono delle risorse finanziarie indispensabili per i fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Conseguentemente tale soglia minima costituisce il limite di riferimento per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi ed interventi socio/assistenziali ed educativi necessari al progetto d'aiuto.

Il valore del minimo vitale è calcolato con riferimento all'entità della retribuzione lorda da lavoro dipendente per il calcolo dei contributi **minimali** INPS (entità stabilita annualmente da inps e che per il 2009 equivale ad euro 9.530,57 annui).

Si considera invece **minimo alimentare** la soglia di natura economica necessaria alla sola sopravvivenza, che rileva ai fini dell'individuazione degli interventi di natura economica diretta ed indiretta (agevolazioni su valutazione del Servizio sociale) quando siano già attivi interventi di natura pubblica a supporto della fragilità socio-economica (es. abitazione di edilizia pubblica, sostegno affitto).

Il valore del minimo alimentare è calcolato con riferimento alla pensione minima INPS da lavoro dipendente per 13 mensilità (entità stabilita annualmente da inps e che per il 2009 equivale ad euro 5.956,60 annui).

Art 15 Partecipazione economica nelle progettualità per minori

Laddove si sia verificata la necessità di un collocamento extrafamiliare del minore al fine di garantirgli un adeguato percorso di crescita, sia se concordato con gli esercenti la potestà genitoriale sia se in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è prevista la

partecipazione alla spesa da parte degli esercenti la potestà, la cui entità viene valutata dal Servizio sociale in relazione all'effettiva capacità economica (e sempre almeno con riferimento agli obblighi alimentari in senso stretto-es. entità degli assegni per i figli ecc.).

Laddove il minore in prossimità del compimento del 18° anno di età ritenga, in accordo col Servizio sociale, di non aver terminato il suo progetto di accompagnamento all'autonomia o di rientro in famiglia, può chiedere all'Autorità Giudiziaria l'apertura di un provvedimento di prosieguo amministrativo fino al 21° anno d'età. Tale provvedimento obbliga l'interessato al rispetto della progettazione condivisa col Servizio sociale che è alla base della richiesta del prosieguo, progettazione che può prevedere il suo coinvolgimento anche di natura economica.

Art. 16 Modifica del bisogno

Ogni modifica dello stato di bisogno, sopravvenuta dopo la definizione del progetto d'aiuto, sia sotto il profilo sostanziale che economico, deve essere prontamente comunicato al Servizio sociale affinché venga conseguentemente rimodulato l'intervento sociale d'aiuto e il contratto con l'utenza (in termini di interruzione, sospensione, modifica).

Art. 17 Approvazione del progetto d'aiuto

Terminata l'istruttoria tecnico-amministrativa e predisposta la proposta d'intervento, concordata con l'utenza a mezzo del contratto d'aiuto, quando dallo stesso scaturiscono interventi e servizi specifici che esulano dalla gestione esclusivamente tecnica di Servizio sociale (es. richiedono erogazione di servizi e contributi), occorre che gli interventi vengano approvati e predisposti a mezzo di determinazione dirigenziale che stabilisce la tempistica, la durata, le condizioni, l'eventuale partecipazione dell'utenza al costo dei servizi ed assumano i relativi impegni di spesa.

La proposta d'intervento può venire rigettata, sempre con determinazione dirigenziale, quando risulti in contrasto con le disposizioni normative e regolamentari oppure illogica o immotivata (es. incoerenza tra lettura del bisogno e proposta degli interventi necessari). Il rigetto deve essere sempre motivato.

La proposta d'aiuto può essere approvata ma sotto condizione sospensiva (in lista d'attesa) nel caso in cui non sia totalmente o parzialmente attuabile in dipendenza della mancanza delle risorse finanziarie necessarie a garantire gli interventi.

Art. 18 Ricorso

Avverso la decisione approvata con determinazione dirigenziale è sempre ammesso ricorso in via amministrativa, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa. Il ricorso deve essere presentato dal soggetto titolato alla domanda dell'intervento di servizio sociale, nei confronti del quale si producono gli effetti della decisione, e deve essere motivato.

Il termine di pronuncia sul ricorso è di 30 gg dal formale ricevimento dello stesso.

Art 19 Provvedimenti indifferibili e urgenti

Nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio sociale verranno predisposti gli opportuni provvedimenti indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'istruttoria amministrativa, fatto salvo poi il recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti dover fare capo a utente e/o suoi tenuti per legge.

Art. 20 Aggiornamento situazione economica

Almeno annualmente deve essere aggiornata e documentata all'Amministrazione comunale-Servizio sociale-la situazione economica dell'utente e suoi familiari, in modo da verificare il permanere della sussistenza dei requisiti di bisogno economico su cui si basa il progetto d'aiuto e

l'attivazione degli interventi. In mancanza l'Amministrazione comunale è autorizzata ad interrompere i propri servizi/interventi, fatto salvo il dovere di tutela dell'incapace. E' in ogni caso dovere dell'utente informare prontamente il Servizio Sociale di ogni modifica della propria complessiva situazione socio-economica che comporti una modifica dello stato di bisogno.

Art. 21- Chiusura della presa in carico sociale

La presa in carico della persona/nucleo familiare termina per:

- raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto d'aiuto
- interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del contratto d'aiuto (in tutti i suoi contenuti e non superabile attraverso una modifica del contratto d'aiuto come da art. 11)
- trasferimento della residenza in altro Comune (fatta salva l'ipotesi di trasferimento presso altro Comune in dipendenza della residenzialità definitiva o temporanea connessa al progetto d'aiuto-es. rsa, comunità alloggio)

Il Servizio sociale fa evincere la chiusura della presa in carico mediante comunicazione formale alla persona/nucleo familiare interessato.

Art. 22 Controlli

Tutte le dichiarazioni rese dai cittadini all'Amministrazione comunale e ai Servizi Sociali nella relazione di presa in carico del Servizio sociale e quindi anche per l'attivazione di servizi ed interventi, sono soggette a controlli da parte sia dell'Amministrazione comunale che di eventuali altri soggetti a ciò istituzionalmente preposti, anche in base a convenzioni con l'Amministrazione comunale.

In caso di verifica sulla mendacità delle dichiarazioni, oltre alle dovute conseguenze che ne derivano ai sensi dell'ordinamento giuridico, si farà luogo anche al recupero nei confronti dell'utente di quanto illegittimamente ottenuto dall'A.C. in virtù delle dichiarazioni mendaci nonché degli ulteriori danni arrecati all'A.C.

PARTE SECONDA-CONTRIBUZIONE COMUNALE

A) Interventi economici, diretti e indiretti, per il soddisfacimento delle primarie e indispensabili esigenze di vita

1) Oggetto

La concessione di contributi economici a favore di persone fisiche e famiglie viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento assicurando equità, imparzialità, trasparenza degli interventi finalizzati al superamento delle situazioni di svantaggio socioeconomico che non consentono il soddisfacimento delle primarie ed indispensabili esigenze di vita.

2) Valutazione del Servizio sociale

Il sostegno economico, diretto o indiretto, è sempre attivato previa valutazione e in base a progettualità d'aiuto alla persona/famiglia da parte del Servizio Sociale, finalizzata a superare la situazione di bisogno.

Il sostegno economico costituisce uno degli strumenti a disposizione del Servizio sociale per il progetto d'aiuto e presuppone:

- una conoscenza circa l'esistenza, a favore di utente/famiglia, di interventi già attivi di natura pubblica a supporto della fragilità socio-economica (es. abitazione di edilizia pubblica, sostegno affitto, servizi comunali educativo/assistenziali gratuiti).
- una valutazione complessiva del bisogno
- una valutazione complessiva delle capacità di risposta in autonomia da parte della persona/famiglia a rispondere al bisogno e della conseguente collaborazione operosa ad attivarsi in tal senso
- la valutazione da parte del Servizio sociale sull'opportunità di attivare proprio tale strumento per rispondere nella maniera più adeguata al bisogno nel caso di specie (in alternativa ad altri disponibili)

3) Minimo vitale e minimo alimentare

Si considera **minimo vitale** la soglia di natura economica con la quale la persona e la sua famiglia dispongono delle risorse finanziarie indispensabili per i fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il valore del minimo vitale è calcolato con riferimento alla retribuzione lorda da lavoro dipendente per il calcolo dei contributi **minimali** INPS (entità stabilita annualmente da inps e che per il 2009 equivale ad euro 9.530,57 annui).

Si considera invece **minimo alimentare** la soglia di natura economica necessaria alla sola sopravvivenza, che rileva di norma ai fini dell'individuazione degli interventi di natura economica diretta ed indiretta, quando siano già attivi a favore della persona/famiglia interventi di natura pubblica a supporto della fragilità socio-economica (es. abitazione di edilizia pubblica, sostegno affitto, servizi educativo/assistenziali comunali gratuiti).

Il valore del minimo alimentare è calcolato con riferimento alla pensione minima INPS da lavoro dipendente per 13 mensilità (entità stabilita annualmente da inps e che per il 2009 equivale ad euro 5.956,60 annui).

4) Solidarietà familiare e tenuti per legge

In considerazione dei principi e delle norme che sanciscono i doveri di solidarietà familiare (art. 2 Costituzione, artt. 433 e ss codice civile, art. 8 L.R. 3/2008) va considerata l'esistenza di familiari tenuti per legge al fine di valutare la sussistenza dei pre-requisiti per l'attivazione di un intervento di Servizio sociale a sostegno del minimo vitale o del minimo alimentare.

Ciò non al fine di surrogarsi come A.C. all'esercizio delle azioni legali per l'ottenimento dell'intervento dei tenuti per legge (tranne qualora ne ricorrano le condizioni legittimanti: l'A.C.

abbia una misura di protezione a favore della persona bisognosa) ma al solo fine di valutare l'effettiva mancanza di possibilità per il richiedente di avvalersi degli strumenti in suo possesso per procurarsi il necessario al mantenimento, nonché al fine di valutare conseguentemente l'entità del contributo che il Comune è opportuno che eroghi.

A tal fine l'utente dovrà premurarsi di attivarsi nei confronti dei suoi tenuti agli alimenti per legge, procurando che gli stessi presentino le proprie dichiarazioni ai fini ISEE.

In mancanza di tale attivazione non sarà possibile dare seguito alla valutazione dello stato di bisogno effettivo (fatte salve le situazioni ove il Servizio sociale valuti che ci siano gli estremi per un intervento indispensabile ed urgente a tutela della persona che non risulti in grado di provvedere in autonomia a tutelarsi, nel qual caso andrà prontamente attivato anche quanto necessario in termini di misure di protezione della persona).

5) Lo strumento del sostegno economico per situazioni di fragilità socio-economica permanente

Quando il Servizio Sociale valuta che la persona/famiglia che porta il proprio bisogno d'aiuto non abbia alcuno spazio per far evolvere la propria situazione personale e familiare verso una maggiore autonomia economica per rispondere ai propri bisogni minimi, il progetto d'aiuto proposto dal Servizio sociale può prevedere interventi di sostegno economico diretti e/o indiretti (questi ultimi possono consistere sia in erogazioni agevolate di servizi, sia in attivazione di reti di solidarietà territoriali in grado di rispondere ai bisogni primari), anche di tipo continuativo su base annua (quindi soggetto a rivederifica almeno annuale).

Valutato se a favore della persona e del suo nucleo familiare siano o meno già attivi interventi di tipo pubblico per situazioni di fragilità socio-economica, si determinerà lo stato di bisogno a cui rispondere:

- in termini di garanzia del **minimo vitale** o
- in termini di garanzia del **minimo alimentare**

in relazione a quanto previsto dall'art. 14 della PARTE PRIMA del presente Regolamento

6) Lo strumento del sostegno economico nella progettualità di accompagnamento all'autonomia

Quando il Servizio Sociale valuta che la persona/famiglia che porta il proprio bisogno d'aiuto abbia spazi e capacità per raggiungere una situazione di autonomia socio-economica, il progetto d'aiuto proposto dal Servizio sociale può prevedere, affianco ai fondamentali interventi di accompagnamento all'autonomia (avvio lavorativo, ecc..) il temporaneo sostegno economico, attraverso interventi diretti e/o indiretti (questi ultimi possono consistere sia in erogazioni agevolate di servizi, sia in attivazione di reti di solidarietà territoriali in grado di rispondere ai bisogni primari), anche di tipo continuativo della durata stabilita dal Servizio sociale coerentemente con progetto di autonomia e comunque mai superiore a 12 mesi (non ripetibili nell'arco del biennio, a meno che non si verifichino modifiche rilevanti, in senso peggiorativo e non dipendente dalla volontà dell'interessato, sulle capacità di percorsi di autonomia in uscita dal percorso assistenziale).

Valutato se a favore della persona e del suo nucleo familiare siano o meno già attivi interventi di tipo pubblico per situazioni di fragilità socio-economica, si determinerà lo stato di bisogno a cui rispondere:

- in termini di garanzia del **minimo vitale** o
- in termini di garanzia del **minimo alimentare**

in relazione a quanto previsto dall'art. 14 della PARTE PRIMA del presente Regolamento

Il termine massimo di intervento economico per 12 mesi può essere superato eccezionalmente e sempre solo su valutazione del Servizio sociale, per situazioni di fragilità di nuclei con minori, nel qual caso sarà possibile attivare però, decorso il periodo massimo di erogazione di 12 mesi, esclusivamente interventi economici indiretti sotto forma di agevolazioni tariffarie per i servizi educativi, ricreativi e scolastici per i minori (es. mensa scolastica, centri estivi, servizi all'infanzia).

7) Dichiarazioni indispensabili

La persona in stato di bisogno deve formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità circa la veridicità del dichiarato:

- qual è la sua effettiva situazione familiare
- qual è l'attuale situazione ISEE della famiglia convivente
- se in capo ai componenti della famiglia sussistono entrate non rilevanti ai fini isee (in particolare pensioni, indennità accompagnamento, assegni di mantenimento in caso di separazione/divorzio ecc..)
- se la famiglia (uno dei suoi componenti) usufruisce già di interventi di natura pubblica a supporto della fragilità socio-economica (es. abitazione di edilizia pubblica, sostegno affitto, servizi comunali educativo/assistenziali gratuiti).
- se esistono in vita familiari tenuti per legge (come da seguente art. 8)ed in tal caso produrre i loro isee

Deve inoltre consentire all'A.C. e al Servizio sociale la verifica della veridicità di quanto dichiarato, attraverso l'assunzione di informazioni (v. art. 8 della Parte Prima del presente Regolamento)

8) la valutazione della situazione economica

Per calcolare la situazione economica della persona e del suo nucleo si provvede a verificare l'isee del nucleo familiare, applicando i criteri della normativa prevista in merito (reddito e patrimonio valutabili, abbattimenti previsti da normativa, quoziente familiare) .

Va precisato che ai fini degli interventi di Servizio Sociale di natura economica rileva sempre la situazione reale, effettiva ed attualizzata, sia di composizione del nucleo familiare convivente (anche se eventualmente difforme da quella anagrafica) che di risorse economiche effettive. Per cui andrà prevista la ricostruzione a valore interno dell'ISEE.

L'utente sarà pertanto tenuto a dichiarare al Servizio sociale l'effettiva situazione in cui versa, insieme alla sua famiglia.

E' inoltre tenuto a dichiarare se esistono familiari, tenuti per legge.

Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si considererà pertanto:

- l'isee familiare dell'utente
- cui andrà sommata una quota di possibile intervento dei tenuti per legge,. (solo ascendenti e discendenti fino al 3° grado, con esclusione, per ogni linea, dei parenti più remoti se presenti parenti più prossimi) pari al 8% dell'eccedenza tra il loro ISE e il minimo vitale MV (come da art. 3 parte generale e parametrato in base ai coefficienti familiari di cui alla scala di equivalenza isee).

la somma di queste due voci costituirà la situazione economica dell'utente rilevante ai fini della determinazione del bisogno di sostegno economico.

Il Servizio sociale presume l'esistenza di un bisogno di intervento economico quando la situazione economica dell'utente, così calcolata, sia inferiore al valore del minimo vitale o del minimo alimentare di cui all'art. 3

Il Servizio sociale però è tenuto a valutare complessivamente la situazione per verificare se concretamente tale presunzione di bisogno corrisponda alla realtà e potrà a tal fine considerare complessivamente la situazione:

del nucleo con riferimento a:

- altre entrate non rilevanti ai fini isee (es. pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, assegno di mantenimento/alimenti per i casi di separazione e divorzio, erogazioni inps a favore dei nuclei con minori ecc..)
- particolari spese onerose ed indispensabili di carattere eccezionale (no spese ordinarie del vivere comune)
- assenza totale di una rete parentale di sostegno
- multiproblematicità del nucleo

dei tenuti per legge con riferimento a:

- altre spese sostenute a favore di altri familiari nei confronti dei quali siano tenuti (es. partecipazione al costo di ricoveri e assistenze domiciliari)
- impossibilità del coinvolgimento per loro stessa situazione di fragilità socio-economica, sanitaria ecc..

La sussistenza di patrimonio mobiliare o immobiliare (con esclusione della casa di abitazione, non di lusso) anche cointestato esclude la possibilità di interventi di natura economica (diretta o indiretta).

9) limiti di intervento economico diretto

In via generale il Servizio sociale tiene conto dei seguenti limiti per l'individuazione dell'entità del sostegno economico diretto (contributo):

il sostegno non può superare di norma una entità complessiva annua pari alla differenza tra la situazione economica effettiva dell'utente/famiglia come individuata all'art. 8 e il minimo vitale o minimo alimentare (in relazione a quanto previsto dall'art. 14 della PARTE PRIMA del presente Regolamento) dell'utente/ famiglia stessa

Considerato che si tratta comunque di un intervento che viene disposto su valutazione e progettualità complessiva di servizio sociale, quest'ultimo dovrà con propria valutazione motivata, specificare le scelte in termini di durata, entità mensile, condizioni dalle quali dipende l'erogazione del sostegno economico (in considerazione del "contratto" con l'utente circa la progettualità condivisa per l'uscita dallo stato di bisogno).

Il Servizio sociale, sempre con motivazione coerente, potrà proporre un intervento economico che superi l'entità massima determinata dalla valutazione tra situazione economica effettiva e minimo vitale o alimentare rilevante nel caso di specie.

L'intervento economico indiretto (agevolazioni, esenzioni dal pagamento di tariffe per servizi comunali) può venire concesso di norma su base annua (o anno scolastico, se legato al ciclo scolastico).

10) contributo una-tantum per esigenze eccezionali

Qualora vi sia una situazione di bisogno di sostegno economico urgente ed eccezionale, per far fronte ad una imprevista spesa onerosa per interventi legati alla salute (es. spese mediche necessarie) o all'abitazione (spesa straordinaria indispensabile) è possibile l'erogazione di un contributo una tantum, non ripetibile nell'arco dell'anno, fino a 600 euro. In tali situazioni non è richiesto il coinvolgimento indiretto, mediante valutazione dell'aiuto che potrebbe essere garantito dai familiari tenuti per legge.

In tali situazioni, essendo il contributo finalizzato alla copertura anche parziale di tali spese straordinarie, il beneficiario deve dimostrare l'utilizzo finalizzato dello stesso, pena l'obbligo di restituzione di quanto percepito e l'impossibilità di accedere a successivi sostegni economici.

11) verifiche e controlli

L'Amministrazione comunale potrà effettuare o far effettuare i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'utente ai fini dell'ottenimento di interventi di tipo economico.

Il Servizio sociale verificherà il rispetto delle condizioni concordate col progetto d'aiuto, che costituiscono il presupposto della concessione del sostegno economico (diretto o indiretto)

12) interruzione e revoca dell'intervento economico

Il beneficio concesso (diretto o indiretto) viene revocato, con obbligo di restituzione all'Amministrazione comunale di quanto già percepito ovvero di pagamento di quanto non versato grazie ad agevolazione tariffaria, quando il beneficiario non lo utilizzi per il fine per il quale è stato erogato oppure quando, in via generale, non collabori nei termini concordati nel contratto d'aiuto condiviso col Servizio sociale.

Il beneficio viene interrotto quando cessa la collaborazione del beneficiario al contratto concordato col Servizio sociale e quando si modifica la complessiva situazione socio-economica in maniera tale da far venir meno la necessità del beneficio economico.

In entrambe le ipotesi (revoca o interruzione) il Servizio sociale farà evincere tali situazioni da apposita relazione motivata, che costituirà il presupposto per la modifica del provvedimento di concessione beneficio.

PARTE SECONDA-CONTRIBUZIONE COMUNALE

B) Interventi economici per il sostegno alla domiciliarità di persone fragili e per sostegno alle famiglie nelle attività di cura

In considerazione della politica regionale a sostegno della domiciliarità delle persone fragili e non autosufficienti e a sostegno delle famiglie nelle attività di cura, che richiede sempre più di programmare e disciplinare a livello di Ambito Territoriale (Distretto) gli interventi a sostegno della domiciliarità, sostenuti da Fondi regionali, è fatta salva tutta la disciplina specifica di tali strumenti, a disposizione del Servizio Sociale per le singole progettualità d'aiuto, come da regolamentazioni e discipline approvate a livello di Ambito.

Si rinvia pertanto alle regolamentazioni già approvate e vigenti (es. per buono socio-assistenziale anziani, per disabili e per malati terminali e per buono natalità), per gli interventi economici finalizzati al sostegno alla domiciliarità.

Sempre a livello di Ambito si disciplineranno e sperimenteranno altri interventi finalizzati alla domiciliarità e sostenuti con finanziamenti specifici regionali (es. Fondo non autosufficienze).

PARTE SECONDA-CONTRIBUZIONE COMUNALE

C) Contribuzione comunale per servizio di Centro Diurno Integrato

1) Accesso al servizio

Al servizio di Centro diurno integrato (garantito attraverso convenzioni tra A.C. e gestori) con contributo economico comunale sono ammessi in via prioritaria utenti ultrasessantacinquenni in situazione di deterioramento fisico e cognitivo tale da poter compromettere la residua autonomia in assenza di un sostegno prolungato e diversificato. L'accesso viene effettuato sulla base di un progetto, concordato tra Servizio Sociale comunale e utente/sua famiglia, finalizzato a:

- garantire la conservazione della residua autonomia del soggetto interessato;
- sostenere la famiglia di riferimento;
- evitare il ricovero in RSA

La valutazione sulla pertinenza ed adeguatezza della risposta semi-residenziale di centro diurno integrato a favore dell'utente è fatta di norma in maniera integrata, dal Servizio sociale comunale e dall'U.V.M (Unità di valutazione multidimensionale presso l'Asl).

2) Priorità d'intervento comunale

In considerazione della disponibilità delle risorse finanziarie comunali destinate a questo intervento, viene stabilito l'accesso prioritario al servizio di centro diurno integrato con contribuzione comunale, valutando:

- situazione sanitaria;
- situazione familiare e ambientale;
- situazione di disagio socio-economico

come segue.

1. persone sole (senza nessun familiare esistente) parzialmente non autosufficienti,
 2. persone parzialmente non autosufficienti, con rete familiare esistente, ma fragile (su valutazione del Servizio sociale)
- con precedenza, nella medesima categoria, delle situazioni con maggiore fragilità economica, e garantendo la lista d'attesa eventuale, in considerazione di questi criteri.

Per le caratteristiche del servizio non si possono prendere in considerazione le domande di persone allettate.

Le domande verranno valutate dal Servizio Sociale in raccordo con l'équipe del Centro diurno integrato sulla base della certificazione medica (UVM, medico di base, verbale d'invalidità).

3) Contribuzione dell'Amministrazione Comunale al costo del servizio

L'Amministrazione comunale non partecipa alla parte del costo del servizio di CDI relativo alla spesa di trasporto da e per il centro, che è sempre completamente a carico dell'utente.

Sul rimanente costo del servizio (frequenza al centro diurno integrato incluso pasto) è prevista la partecipazione comunale mediante contribuzione corrispondente al **30%** del costo, calcolata in misura giornaliera.

E', inoltre, previsto il riconoscimento di un ulteriore contributo comunale rispetto a quello giornaliero ordinario caratterizzato da universalità, stabilito per fasce di ISEE del nucleo familiare dell'utente.

Ai fini della individuazione della quota di costo del servizio agevolata a carico dell'utente il nucleo di riferimento per il calcolo dell'ISEE si considererà costituito esclusivamente dall'utente e dal suo coniuge o convivente more uxorio, anche se il nucleo anagrafico risulti più ampio. Gli eventuali altri conviventi verranno considerati nucleo a parte, rilevante solo ai fini della eventuale partecipazione

alla spesa del servizio in qualità di tenuti agli alimenti (laddove ne ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento).

Gli utenti del servizio saranno tenuti a presentare ogni anno le attestazioni ISEE aggiornate con gli elementi reddituali e patrimoniali relativi all'anno precedente.

Pertanto il riparto del complessivo onere per il servizio di Centro diurno integrato sarà il seguente:

- L'utente dovrà farsi carico dell'intero costo di trasporto (laddove fornito dal CDI)
- L'Amministrazione Comunale si fa carico sempre di una quota pari al **30%** del rimanente (cioè tolto il trasporto) costo del servizio
- L'utente parteciperà col **70%** rimanente del costo, fatta salva la possibilità di godere di agevolazione, in base alla situazione ISEE, come segue:

<i>ISEE</i>	<i>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUL 70% del RIMANENTE COSTO DEL SERVIZIO</i>	<i>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUL 70% del RIMANENTE COSTO DEL SERVIZIO QUALORA L'UTENTE BENEFICI DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO</i>
inferiore o uguale a valore della retribuzione lorda da lavoro dipendente per il calcolo dei contributi minimali INPS*	0%	10%
tra il valore fascia precedente e tale valore maggiorato del 50%)	10%	20%
Tra valore fascia precedente e fascia 1 maggiorata del 100%	20%	40%
Tra valore fascia precedente e fascia 1 maggiorata del 150%	40%	60%
Tra valore fascia precedente e fascia 1 maggiorata del 200%	60%	80%
Tra valore fascia precedente e fascia 1 maggiorata del 250%	80%	100%
Superiore a fascia precedente	100%	100%

*valore annualmente definito dall'INPS- per il 2009 pari a euro 9.530,57

4) Coinvolgimento dei tenuti per legge

Per poter usufruire, oltre al 30% del costo del servizio comunque sostenuto dall'A.C., dell'ulteriore agevolazione sul rimanente 70% del costo del servizio, l'utente che ritenga di poter godere di una fascia ridotta rispetto a quella della sua partecipazione nella misura del 100% al 70% del costo, deve procurare di fornire all'A.C. anche la documentazione necessaria a valutare il coinvolgimento dei tenuti per legge come segue.

Rispetto ai tenuti per legge conviventi con l'utente:

I familiari (parenti e affini) conviventi con l'utente, vengono considerati anch'essi quali partecipanti alla spesa di centro diurno integrato come tenuti per legge (facenti nucleo a sé) nei termini della partecipazione al massimo con l'8% dell'eccedenza tra il loro ISE e il loro MV (anch'esso parametrato su scala di equivalenza di cui alla normativa ISEE).

Rispetto ai Tenuti per legge **non** conviventi con l'utente

Si considerano i nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi in grado di partecipare alla spesa) i quali concorreranno potenzialmente alla copertura della retta al massimo con l'8% dell'eccedenza tra il loro ISE e il loro MV (anch'esso parametrato su scala di equivalenza di cui alla normativa ISEE).

I tenuti **possono richiedere** che venga considerato a tal fine, in alternativa al loro nucleo anagrafico, come nucleo di riferimento ai fini della partecipazione, quello più ristretto, all'interno di quello anagrafico, composto dai soli soggetti conviventi legati anche da vincoli di parentela o affinità con l'utente (categorie dei soggetti tenuti per legge ex art. 433 c.c.)

Il valore del minimo vitale è calcolato con riferimento alla retribuzione lorda da lavoro dipendente per il calcolo dei contributi **minimali** INPS (entità stabilita annualmente da inps e che per il 2009 equivale ad euro 9.530,57 annui).

L'Amministrazione Comunale potrà coprire l'eventuale quota rimasta ulteriormente scoperta dalla contribuzione massima dei tenuti per legge.

5) Il contratto per l'inserimento in CDI

Fatto salvo il coinvolgimento del Servizio sociale per sostenere la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile, nel dare informazioni sulle risorse esistenti e rispondenti al bisogno ed eventualmente nella ricerca della risorsa più adeguata, e nel valutare la pertinenza della risorsa individuata al bisogno della persona, il vero e proprio contratto per l'inserimento nel CDI si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari e la struttura stessa, non intercorrendo direttamente tra l'Amministrazione comunale e la struttura alcuna relazione di tipo contrattuale.

Sono fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione comunale sia titolare di una misura di protezione a favore dell'anziano o del disabile.

L'A.C. si impegnerà, col gestore del CDI solo per il pagamento diretto al gestore, per conto dell'utente, del contributo comunale riconosciuto, calcolato come sopra, per l'integrazione della retta.

6) Organizzazione del trasporto

Per l'accesso alla tipologia del Centro Diurno con pacchetto non comprensivo del trasporto i familiari dell'utente devono provvedere in proprio al trasporto per e dal Centro.

Nei casi in cui l'utente non abbia familiari in grado di provvedere, il Servizio Sociale dopo aver provveduto, in collaborazione con gli operatori del centro diurno, a stimolare soluzioni di solidarietà tra i familiari degli utenti, nel caso in cui il problema del trasporto permanga, si attiverà per organizzarlo. In tal caso l'utente e i suoi familiari dovranno provvedere a coprire interamente il costo del servizio gestendo il rapporto contrattuale direttamente con il fornitore del servizio.

7) Cessazione o modifica dell'erogazione del contributo comunale per CDI

L'Amministrazione Comunale interrompe e/o modifica l'erogazione del contributo comunale per l'integrazione della retta al CDI:

- In caso di dimissione per incompatibilità dell'utente con la struttura, previa comunicazione da parte della struttura ai familiari e al servizio sociale del Comune;
- in caso di dimissione dal servizio, su richiesta dell'utente;
- in caso di modifica sostanziale del progetto che modifichi la tipologia del servizio (es. diversa frequenza) e che quindi modifichi il costo dello stesso. In questo caso andrà rifatta la valutazione della partecipazione al costo del servizio per la nuova tipologia dello stesso.

8) Aggiornamento annuale

Per verificare il permanere delle condizioni che comportano un possibile intervento comunale a parziale copertura della spesa per centro diurno integrato, va fatto aggiornamento almeno annuo della situazione, in considerazione dell'aggiornamento delle rette, della capacità economica dell'utente, dei tenuti per legge.

Ciò significa che la concessione dell'intervento comunale ha comunque validità annua, e vanno annualmente ripresentate le documentazioni necessarie al fine di valutare la continuità dell'intervento e l'entità.

PARTE SECONDA-CONTRIBUZIONE COMUNALE

D) Interventi economici a sostegno della residenzialità anziani e disabili

1) Oggetto

Il presente regolamento disciplina presupposti e condizioni per l'attivazione di un intervento comunale, di Servizio Sociale ed eventualmente anche economico, a sostegno parziale della spesa, per l'accoglienza residenziale di cittadini anziani (ultra 65enni) e disabili presso Case di riposo, Residenze Sanitarie Assistite (RSA), residenze Sanitarie Disabili (RSD) e comunità alloggio per disabili.

Di seguito viene disciplinato differentemente l'intervento comunale per:

- Residenzialità definitiva in Case di Riposo o RSA di anziani
- Residenzialità temporanea di anziani, per sollievo o per emergenza socio-assistenziale
- Residenzialità definitiva di persone con disabilità
- Residenzialità temporanea di persone con disabilità, per sollievo o per emergenza socio-assistenziale
- Residenzialità temporanea di persone con disabilità inserite in percorsi di accompagnamento all'autonomia

2) Valutazione sulla pertinenza dell'intervento residenziale definitivo e temporaneo per emergenza socio-assistenziale

La valutazione sulla pertinenza ed adeguatezza della risposta residenziale definitiva o per emergenza socio-assistenziale, a favore della persona anziana o disabile è fatta, in maniera integrata, dal Servizio sociale comunale e dall'U.V.M (Unità di valutazione multidimensionale presso l'Asl) o UVD.(Unità di valutazione disabili presso l'Asl), fatto salvo il principio generale che va sempre perseguito l'obiettivo del sostegno della domiciliarità finché non vi sia un decadimento delle autonomie (per l'anziano) o una compromissione delle autonomie (per la persona disabile) tali da rendere la stessa permanenza al domicilio non rispondente ai bisogni ed interessi della persona anziana o disabile.

3) Valutazione sulla pertinenza dell'intervento residenziale temporaneo di sollievo

La valutazione sulla pertinenza ed adeguatezza della risposta residenziale temporanea di sollievo a favore della persona anziana o disabile, è fatta dal Servizio sociale comunale.

4) Il contratto per l'inserimento residenziale

Fatto salvo il coinvolgimento del Servizio sociale per sostenere la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile, nel dare informazioni sulle risorse esistenti e rispondenti al bisogno ed eventualmente nella ricerca della risorsa più adeguata, il vero e proprio contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari e la struttura stessa, non intercorrendo direttamente tra l'Amministrazione comunale e la struttura alcuna relazione di tipo contrattuale.

Sono fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione comunale sia titolare di una misura di protezione a favore dell'anziano o del disabile.

5) Contribuzione comunale a parziale copertura della retta per l'inserimento in struttura residenziale

E' previsto un parziale intervento economico comunale a copertura della retta socio-assistenziale per l'inserimento in struttura, quando la capacità economica della persona nonché dei suoi familiari tenuti per legge non sia in grado di fare fronte interamente alla retta.

La valutazione dell'intervento comunale viene differenziato per tipologia di utenza (anziano o disabile), per tipologia di collocamento (definitivo, temporaneo, di sollievo, di emergenza socio assistenziale) secondo i criteri di seguito definiti.

6) Valutazione della capacità economica dell'utente

La valutazione sulla capacità economica dell'utente (ricoverando) non può prescindere dalla sua situazione familiare (viva solo, conviva con familiari) e dalla sua partecipazione al mantenimento della famiglia convivente.

Questa distinzione è fondamentale per valutare equamente quale sia la situazione da garantire complessivamente.

L'utente (ricoverando) è:

a) Persona sola (senza nessun familiare convivente)

In questo caso l'utente parteciperà con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, incluse le entrate per pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento ecc..., al costo della retta.

b) persona con familiari conviventi

In questo caso va bilanciata la valutazione della situazione, considerando che a chi resta nel nucleo (gli altri familiari-parenti e affini) vada garantita la capacità economica indispensabile anche quando questa dipendeva in parte dalle risorse economiche dell'utente (ricoverando).

In questo caso andrà calcolato l'ISEE del nucleo composto dai familiari dell'utente (quindi senza l'utente stesso) e garantito agli stessi un ISEE che sia almeno pari al minimo vitale previsto dal Regolamento comunale. Se l'ISEE del nucleo è inferiore al minimo vitale, andrà garantita la copertura di quanto mancante attraverso parte delle risorse reddituali dell'utente (ricoverando).

Fatta tale valutazione tutto quello che rimane nella disponibilità economica dell'utente (suo reddito rimanente, suo patrimonio, sue entrate altre non rilevanti ai fini isee, es. indennità di accompagnamento) deve andare a coprire la sua spesa di collocamento residenziale.

7) Partecipazione dei tenuti per legge

E' fatto salvo il principio normativo (art. 2 Costituzione, art. 433 c.c., art. 8 LR 3/2008) della solidarietà familiare e del coinvolgimento dei familiari tenuti per legge, anche nella partecipazione alla retta di residenzialità, secondo le specifiche che seguono.

Il coinvolgimento dei tenuti è sempre attivato direttamente dall'interessato pena, ovviamente, l'inammissibilità della domanda di contribuzione economica, e sarà l'interessato stesso a dover fornire la documentazione e le dichiarazioni necessarie al fine di tale valutazione.

Rispetto ai tenuti per legge conviventi (fino al momento del ricovero) con l'utente:

I familiari (parenti e affini) conviventi con l'utente (ricoverando) fino al momento del collocamento, vengono considerati anch'essi quali partecipanti alla spesa di ricovero come tenuti per legge, sempre nei termini della partecipazione al massimo con l'8% dell'eccedenza tra il loro ise e il loro minimo vitale (anch'esso parametrato su scala di equivalenza di cui alla normativa ISEE).

(es un nucleo di 2 persone ha un ise di 30.000 e un MV di euro 9226x1,57(coeff. Scala isee per nucleo di 2 p.)=14484,82 quindi l'eccedenza tra ise e mv è pari a 30.000-14484,82 =15515,18 e l'8% dell'eccedenza è pari a euro 1241,21).

Sono considerati a tal fine i medesimi soggetti dei quali si è tenuto conto come familiari conviventi del ricoverando al fine della valutazione della capacità di partecipazione del ricoverando al costo della retta (ai sensi dell'art. 6)

Rispetto ai Tenuti per legge **non** conviventi con l'utente (ricoverando)

Si considerano i nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi in grado di partecipare alla spesa) i quali concorreranno potenzialmente alla

copertura della retta al massimo con l'8% dell'eccedenza tra il loro ISE e il loro MV (anch'esso parametrato su scala di equivalenza di cui alla normativa ISEE).

I tenuti **possono richiedere** che venga considerato a tal fine, in alternativa al loro nucleo anagrafico, come nucleo di riferimento ai fini della partecipazione, quello più ristretto, all'interno di quello anagrafico, composto dai soli soggetti conviventi legati anche da vincoli di parentela o affinità con l'utente (categorie dei soggetti tenuti per legge ex art. 433 c.c.)

Non è previsto il coinvolgimento dei tenuti per legge (conviventi o non conviventi col ricoverando), che normalmente si prendono cura del familiare anziano o disabile, nelle ipotesi di residenzialità temporanea di sollievo, proprio nell'ottica dell'intervento a sollievo delle famiglie che si prendono cura.

E' sempre fatto salvo invece l'obbligo del donatario (anche non familiare) ai sensi e nei termini del 437 e 438 c.c., che l'interessato dovrà premurarsi di attivare.

8) Contribuzione comunale a parziale copertura della retta

Per verificare l'entità della contribuzione comunale a parziale copertura della retta di ricovero si procede come segue.

- ***Residenzialità definitiva in Case di Riposo o RSA di anziani (dai 65 anni)***

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta e la quota complessivamente sostenibile da utente, anche attraverso la partecipazione dei suoi tenuti per legge, secondo le modalità indicate all'art. 7, fatta salva la disponibilità mensile per l'utente, rispetto alle sue entrate, di una somma di almeno euro 60 mensili (o euro 720 annui), per piccole autonome spese personali, adeguabile annualmente all'ISTAT.

- ***Residenzialità temporanea di anziani, per sollievo o per emergenza socio-assistenziale (dai 65 anni)***

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta e la quota complessivamente sostenibile da utente attraverso tutte le sue disponibilità economiche (reddito, pensioni, indennità di accompagnamento). **Non** è previsto coinvolgimento dei familiari tenuti.

E' di norma previsto l'intervento comunale per non più di 45 gg di residenzialità temporanea nell'arco dell'anno.

- ***Residenzialità definitiva di persone con disabilità (fino a 65 anni)***

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta e la quota complessivamente sostenibile da utente, anche attraverso la partecipazione dei suoi tenuti per legge, secondo le modalità indicate all'art. 7, fatta salva la disponibilità mensile per l'utente, rispetto alle sue entrate, di una somma di almeno euro 80 mensili (o euro 960 annui), per piccole autonome spese personali, adeguabile annualmente all'ISTAT.

- ***Residenzialità temporanea di persone con disabilità, per sollievo o per emergenza socio-assistenziale (fino ai 65 anni)***

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta e la quota complessivamente sostenibile da utente attraverso tutte le sue disponibilità economiche (reddito, pensioni, indennità di accompagnamento). Non è previsto coinvolgimento dei familiari tenuti.

E' di norma previsto l'intervento comunale per non più di 45 gg di residenzialità temporanea nell'arco dell'anno.

- ***Residenzialità temporanea di persone con disabilità inserite in percorsi di accompagnamento all'autonomia***

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta e la quota complessivamente sostenibile da utente, anche attraverso la partecipazione dei suoi tenuti per legge, secondo le modalità indicate all'art. 7, fatta salva la disponibilità mensile per l'utente, rispetto alle sue entrate, di una somma di almeno euro 80 mensili (o euro 960 annui), per autonome spese personali adeguabile annualmente all'ISTAT.

Di norma un intervento di questo tipo è sostenuto per una durata non superiore a 2 anni, coerentemente con la progettualità d'intervento sociale stabilita dal Servizio sociale, in considerazione della normale evoluzione del percorso verso una diversa autonomia di vita.

9) aggiornamento annuale

Per verificare il permanere delle condizioni che comportano un possibile intervento comunale a parziale copertura della spesa per residenzialità anziani e disabili, va fatto aggiornamento almeno annuo della situazione, in considerazione dell'aggiornamento delle rette, della capacità economica dell'utente, dei tenuti per legge.

Ciò significa che la concessione dell'intervento comunale ha comunque validità annua, e vanno annualmente ripresentate le documentazioni necessarie al fine di valutare la continuità dell'intervento e l'entità.

10) intervento comunale prioritario

In considerazione della disponibilità finanziaria annualmente destinata dall'Amministrazione comunale all'intervento economico a sostegno della residenzialità, l'Amministrazione comunale garantisce secondo le seguenti categorie di intervento di priorità le attivazioni di contribuzione economica:

- residenzialità definitiva
- residenzialità temporanea di persone con disabilità inserite in percorsi di accompagnamento all'autonomia
- residenzialità temporanea di sollievo o emergenza socio-assistenziale

e secondo le seguenti categorie di utenza:

- persone sole (senza nessun familiare esistente),
- persone con rete familiare esistente, ma fragile su valutazione del Servizio Sociale con precedenza, nella medesima categoria, delle situazioni con maggiore precarietà socio-sanitaria assistenziale e maggiore fragilità economica, e garantendo la lista d'attesa eventuale, in considerazione di questi criteri.

11) Esclusione dell' intervento comunale

Presupponendo l'intervento economico comunale la fragilità socio-economica dell'utente (ricoverando) nonché l'insostenibilità della spesa, necessaria, per la retta di residenzialità, anche attraverso la rete familiare (seppur nei limiti detti), è ovviamente escluso ogni intervento comunale qualora l'utente sia titolare di patrimonio mobiliare o immobiliare, anche cointestato (esclusa solo la casa di abitazione principale), fatta salva una disponibilità patrimoniale mobiliare di euro 3000,00.

Anche in caso di proprietà immobiliare della sola casa di abitazione principale, qualora il ricoverando (anziano o disabile) viva da solo, esclude l'intervento comunale il fatto che non venga messa a frutto tale proprietà (es. affitto, usufrutto a titolo oneroso) trattandosi di non prudentiale gestione dei propri beni, con conseguente richiesta all'A.C. di integrazione retta maggiorata rispetto a quanto sarebbe sufficiente.

Per consentire all'Amministrazione comunale la verifica sulla veridicità della dichiarazione di insussistenza patrimoniale, l'utente dovrà fornire sia formale autorizzazione all'A.C. a poter sempre richiedere informazioni in tal senso a banche, poste, ecc., sia dichiarare la sua situazione

patrimoniale almeno risalente ai 2 anni prima del momento della richiesta di ricovero con contribuzione comunale, per consentire la verifica su eventuali donazioni o altro, effettuate precedentemente dall'utente e che lo abbiano ridotto in uno stato di bisogno. Tale eventualità esclude in via generale l'intervento pubblico comunale, essendoci strumenti legali che consentono (es. art. 437 del c.c.) il recupero di una diversa autonomia dell'interessato a far fronte alla spesa di ricovero.

Sono sempre fatti salvi gli interventi attivabili dall'A.C. con misure di protezione a favore degli incapaci.

12) Obbligo dell'utente a fornire tutte le dichiarazioni

In via generale è l'utente, diretto interessato (o chi ne cura legalmente la protezione), a dover curare di presentare le proprie istanze all'Amministrazione comunale, corredate di tutte le dichiarazioni e le documentazioni necessarie a consentire lo svolgimento dell'intera istruttoria.

In mancanza l'Amministrazione comunale non può procedere a determinare il proprio intervento (sempre fatti salvi i doveri nei confronti di persone palesemente non in grado di provvedere alla propria tutela, ad approntare i percorsi necessari alla loro protezione).

13) interventi urgenti

Nei casi in cui il Servizio sociale, con motivata relazione, evidenzia dettagliatamente le circostanze eccezionali e urgenti che richiedono l'immediato ricovero anche prima che si sia attuata tutta l'istruttoria amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti per un intervento comunale ad integrazione del costo della retta, si provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale, fermo restando che il Servizio sociale curerà che prontamente venga consentita la definizione dell'istruttoria (anche attraverso coinvolgimento dei familiari) entro al massimo 1 mese e fatto salvo il recupero successivo di quanto anticipato dall'A.C. e che risulti non dovuto a seguito della definizione dell'intero iter per la valutazione della contribuzione comunale.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile a domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.

Nella medesima ipotesi, qualora la persona stessa non accetti l'ipotesi di collocamento residenziale, il Servizio sociale pone in essere tutto quanto necessario ad attivare gli strumenti che consentano la tutela della persona incapace di provvedervi da sé (misure di protezione).

14) contribuzione comunale su ricoveri definitivi già attivi

Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 sul pre-requisito della valutazione di pertinenza ed adeguatezza dell'intervento di residenzialità fatta da Servizio sociale con UVM o UVD per poter accedere alla contribuzione comunale alla retta di ricovero, è possibile richiedere la contribuzione comunale anche per situazioni di ricoveri attivati senza tale valutazione, quando sia sopravvenuta l'insostenibilità della spesa da parte dell'utente e della sua rete familiare, integrazione che verrà garantita nei limiti delle disponibilità finanziarie comunali destinate al ricovero che residuino dopo aver soddisfatto in via prioritaria le situazioni con la valutazione di cui art. 2.

15) Recupero intervento comunale

Quando gli interventi assistenziali e pensionistici dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, reversibilità ecc..) a favore dell'utente vengano liquidati in data successiva alla concessione del contributo comunale a parziale copertura della spesa di ricovero (e quindi non sono stati considerati nella valutazione della complessiva capacità economica dell'utente a coprire la retta di ricovero/collocamento), va restituita all'Amministrazione comunale l'entità del maggiore contributo erogato in conseguenza di tale mancata disponibilità in capo all'utente.

Anche in caso di interventi in via d'urgenza a norma dell'art. 13 l'Amministrazione comunale andrà rimborsata di quanto anticipato ma non dovuto come integrazione comunale, come risulti a seguito della chiusura dell'istruttoria completa.

L'utente (o suo legale rappresentante) viene preventivamente informato di tali obblighi.

PARTE TERZA

Servizi ed interventi a supporto del progetto d'aiuto di Servizio sociale, con partecipazione tariffaria

A) Servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

1) Oggetto, finalità e obiettivi del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito dal complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale offerte al domicilio di anziani, al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si pone la finalità di aiutare tutti i cittadini, residenti nel Comune di Cinisello Balsamo, temporaneamente o permanentemente in condizioni di non autosufficienza, perché possano continuare a vivere al proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali.

Pertanto il Servizio è da considerarsi uno strumento per:

- la conservazione, il sostegno ed il recupero dell'autonomia personale, anche al fine di evitare ricoveri impropri;
- il miglioramento della qualità della vita nel suo complesso;
- il mantenimento, il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni sociali e familiari, onde evitare l'isolamento della persona.

2) Utenti

I destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani sono i residenti nel Comune, anziani ultra 65enni in condizione di non autosufficienza parziale o totale.

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono le seguenti:

- aiuto nell'attività di assistenza diretta alla persona (igiene personale totale o parziale);
- aiuto per alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi e per l'assunzione dei pasti, ecc.). Tale aiuto comprenderà anche prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività sanitarie (mobilitazione, massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, rilievo della temperatura, ecc.) che non siano riservate a competenze specifiche di altre figure professionali;
- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio e degli arredi (comuni attività domestiche, riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria, lavori di piccolo bucato, stiro e cucito ecc.). Periodicamente, e in taluni casi, potranno venire richieste pulizie più approfondite (ad es. vetri, lampadari ecc.);
- accompagnamento nello svolgimento di commissioni ed acquisti vari, preparazione a domicilio dei pasti;
- accompagnamento per il disbrigo di pratiche varie, per prestazioni sanitarie e/o per il mantenimento dei rapporti parentali, amicali o di vicinato;
- aiuto nella preparazione dei pasti al domicilio degli utenti.

3) Accesso al servizio

Il Servizio viene attivato su richiesta dell'interessato, presentata al Servizio sociale. Per le persone incapaci di provvedere, è fatto salvo il dovere da parte del Servizio Sociale di attivare gli opportuni strumenti di protezione della persona incapace.

La valutazione della pertinenza del servizio al bisogno della persona è fatta dal Servizio sociale.

L'attivazione del servizio presuppone lo svolgimento dell'intera istruttoria tecnica (valutazione del Servizio sociale) ed amministrativa necessaria a prendere una decisione circa l'esito da dare alla domanda di servizio e le condizioni di erogazione, inclusa la partecipazione tariffaria dell'utente.

E' prevista l'attivazione urgente, su proposta motivata del servizio sociale, anche prima della chiusura dell'intera istruttoria, previa acquisizione del consenso dell'interessato a riconoscere, dal momento dell'attivazione, le condizioni anche economiche dell'intervento.

4) Accesso prioritario

In considerazione della disponibilità delle risorse finanziarie comunali destinate a questo intervento, viene stabilito l'accesso prioritario al servizio di assistenza domiciliare comunale, valutando

- situazione sanitaria;
- situazione familiare e ambientale;
- situazione di disagio socio-economico

come segue.

- persone sole (senza nessun familiare esistente),
- persone con rete familiare esistente, ma fragile (su valutazione del Servizio sociale)

con precedenza, nella medesima categoria, delle situazioni con minori autonomie e maggiore fragilità economica, e garantendo la lista d'attesa eventuale, in considerazione di questi criteri.

I malati terminali hanno priorità assoluta.

5) Attivazione intervento

Il Servizio Sociale stabilisce la data di attivazione dell'intervento compatibilmente con la disponibilità di risorse strumentali.

Il programma di intervento viene elaborato dallo stesso Servizio Sociale che stabilisce le caratteristiche tecniche delle prestazioni (contenuti, tempi e modalità di erogazione) così come eventuali modifiche e/o sospensioni del servizio sulla base delle verifiche effettuate.

6) Partecipazione degli utenti al costo del servizio di assistenza domiciliare

Annualmente la G.C. individua la tariffa oraria ordinaria applicabile (mai superiore comunque al costo orario del servizio come da corrispettivo orario da contratto di gestione con il soggetto appaltatore).

L'utente può chiedere l'applicazione di una tariffa oraria agevolata (per un massimo di ore mensili come da articolo seguente), individuata in relazione alle sue condizioni economiche e secondo fasce tariffarie determinate in base all'ISEE nonché all'eventuale percezione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.

Ai fini del Servizio di Assistenza Domiciliare ad anziani, il nucleo familiare dell'anziano ultra 65enne, rilevante ai fini dell'individuazione della fascia ISEE di pertinenza, si considera costituito esclusivamente dallo stesso e dal coniuge o convivente more uxorio (anche laddove anagraficamente il nucleo sia composto anche da altre persone).

La fascia tariffaria agevolata applicabile all'utente viene così complessivamente individuata:

<i>ISEE (nucleo ristretto)</i>	<i>% della tariffa oraria ordinaria</i>	<i>%tariffa L'UTENTE DELL'INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO</i>	<i>QUALORA BENEFICI DI</i>
inferiore o uguale a valore della retribuzione lorda da lavoro dipendente per il calcolo dei contributi minimali INPS*	0%	10%	
tra il valore fascia precedente e tale valore maggiorato del 50%	10%	20%	
Tra valore fascia precedente e fascia 1 maggiorata del 100%	20%	40%	
Tra valore fascia precedente e fascia 1 maggiorata del 150%	40%	60%	
Tra valore fascia precedente e fascia 1 maggiorata del 200%	60%	80%	
Tra valore fascia precedente e fascia 1 maggiorata del 250%	80%	100%	
Superiore a fascia precedente	100%	100%	

*valore annualmente definito dall'INPS- per il 2009 pari a euro 9.530,57

7) Intervento orario e coinvolgimento dei familiari tenuti per legge

Di norma l'assistenza domiciliare a favore di anziani può prevedere passaggi giornalieri e mensili massimi determinati in considerazione del differenziato livello di autonomia personale e dell'esistenza o meno di una rete parentale ed amicale, convivente o meno con l'anziano, in grado di garantire la tenuta di un progetto di sostegno alla domiciliarità complessivamente inteso.

L'Amministrazione comunale, al fine di distinguere, per maggiore equità, le tipologie di bisogno ed intervento comunale, di norma prevede nei seguenti limiti l'eventuale agevolazione tariffaria:

- Per le persone sole (senza alcun parente in vita, ad eccezione del coniuge) un intervento di assistenza domiciliare con tariffa agevolata per massimo 60 ore mensili
- Per le persone con rete parentale (con parenti in vita, ascendenti e discendenti fino al 3° grado) un intervento di assistenza domiciliare con tariffa agevolata per massimo 45 ore mensili (entità inferiore a quella degli anziani soli).

Laddove il bisogno concreto dell'anziano con rete parentale, per l'effettivo coinvolgimento dei familiari nella cura della persona, richieda un intervento orario mensile più massiccio di quello rispetto al quale è possibile beneficiare dell'agevolazione tariffaria, le ore di assistenza domiciliare

ulteriori rispetto al n. massimo agevolabile verranno garantite a tariffa oraria ordinaria (no agevolazioni), a meno che l'interessato non si premuri di documentare l'impossibilità di ottenere dai propri tenuti per legge l'aiuto a suo favore per sostenere tale spesa.

Si presume la capacità partecipativa dei tenuti nei termini che seguono:

- fino all'8% dell'eccedenza tra il loro ISE e il loro MV (sempre parametrato sulla scala di equivalenza ai fini ISEE)

I tenuti per legge di cui è possibile tenere conto sono:

Rispetto ai tenuti per legge conviventi con l'utente:

I familiari (parenti e affini) conviventi con l'utente, considerati facenti nucleo a sé e ritenuti in grado di partecipare potenzialmente al costo del sad al massimo con l'8% dell'eccedenza tra il loro ISE e il loro MV (anch'esso parametrato su scala di equivalenza di cui alla normativa ISEE).

Rispetto ai Tenuti per legge **non** conviventi con l'utente

Si considerano i nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi in grado di partecipare alla spesa) i quali possono potenzialmente partecipare al costo del sad con l'8% dell'eccedenza tra il loro ISE e il loro MV (anch'esso parametrato su scala di equivalenza di cui alla normativa ISEE).

I tenuti non conviventi con l'utente **possono richiedere** che venga considerato a tal fine, in alternativa al loro nucleo anagrafico, come nucleo di riferimento ai fini della partecipazione, quello più ristretto, all'interno di quello anagrafico, composto dai soli soggetti conviventi legati anche da vincoli di parentela o affinità con l'utente (categorie dei soggetti tenuti per legge ex art. 433 c.c.)

Il valore del minimo vitale è calcolato con riferimento alla retribuzione lorda da lavoro dipendente per il calcolo dei contributi **minimali** INPS (entità stabilita annualmente da inps e che per il 2009 equivale ad euro 9.530,57 lordi annui).

Per ottenere l'agevolazione tariffaria anche sulle ore eccedenti l'utente deve documentare, in base agli isee dei familiari come sopra individuati, l'insussistenza dell'eccedenza, ovvero la sola parziale capienza (termine nel quale i tenuti parteciperanno).

8) sospensione del servizio di assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare viene sospeso nei seguenti casi:

- nel caso in cui il Servizio Sociale verifichi il venire meno delle condizioni che avevano reso necessario l'attivazione del servizio stesso, e faccia constare tale situazione con relazione motivata da cui si evinca anche la comunicazione fattane all'utente ;
- in caso di rinuncia espressa da parte dell'utente o suo delegato o legale rappresentante;
- a causa di mancato pagamento delle tariffe previste a carico dell'utente e/o dei tenuti agli alimenti per l'erogazione del Servizio. Accertata l'ingiustificata omissione al pagamento, l'Amministrazione trascorso un mese dalla scadenza prevista per il pagamento delle quote maturate, invia sollecito scritto. Decorsi inutilmente i quindici giorni dal sollecito l'Amministrazione sospenderà il servizio dandone comunicazione per iscritto;
- qualora il personale non sia messo in grado di svolgere l'intervento al domicilio a causa di impedimenti creati dall'utente stesso o dai suoi familiari; anche in questo

- caso verrà curata dal Servizio sociale la formale comunicazione con l'utente, motivando le cause della sospensione
- in concomitanza col temporaneo ricovero dell'utente in Ospedale o Casa di Cura.

9) Ricorso

L'utente può sempre presentare ricorso motivato contro la decisione dell'Amministrazione comunale in merito a:

- diniego dell'attivazione del servizio
- tariffa applicata
- sospensione del servizio

Di norma il termine di pronuncia sul ricorso è di 30 gg dal formale ricevimento dello stesso.

10) Aggiornamento annuale

Per verificare il permanere delle condizioni che comportano l'agevolazione tariffaria, va fatto aggiornamento almeno annuo della situazione, in considerazione dell'aggiornamento delle tariffe, della capacità economica dell'utente, dei tenuti per legge.

Ciò significa che la concessione dell'agevolazione tariffaria comunale ha comunque validità annua, e vanno annualmente ripresentate le documentazioni necessarie al fine di valutare la continuità dell'intervento e le tariffe applicabili.

PARTE TERZA

Servizi ed interventi a supporto del progetto d'aiuto di Servizio sociale, con partecipazione tariffaria

B) Servizio di assistenza domiciliare alle persone con disabilità e alle loro famiglie

1) Oggetto, finalità e obiettivi

Il servizio di assistenza domiciliare rivolto ai cittadini disabili sul territorio, consiste nel complesso di prestazioni di natura socio - assistenziale presso il domicilio.

La presente regolamentazione si applica esclusivamente nei confronti di cittadini disabili di età inferiore o uguale a 65 anni. Nel caso di età superiore ai 65 anni si applicherà la regolamentazione prevista per il servizio di assistenza domiciliare per anziani.

Tale servizio è erogato in prestazioni di natura socio-assistenziale di sostegno alla famiglia in difficoltà nella gestione del componente disabile, di stimolo e sviluppo delle risorse personali al fine di prevenire situazioni di emarginazione con l'aiuto e la collaborazione dei servizi territoriali.

Obiettivo e scopo del servizio è quello di consentire la permanenza dei soggetti interessati nel proprio ambiente di vita, riducendo il ricorso a strutture residenziali favorendo lo sviluppo e la dignità delle persone.

Il servizio si articola in progetti mirati, all'acquisizione dell'autonomia della persona invalida, dove possibile, o al mantenimento delle sue capacità attraverso i seguenti interventi di sostegno:

- * aiuto nell'attività di assistenza diretta alla persona ;
- * aiuto per il governo dell'alloggio e attività domestiche;
- * accompagnamento per visite mediche e altre pratiche.

2) Accesso al servizio

Il Servizio viene attivato su richiesta dell'interessato o suo delegato, (o da esercente la potestà se servizio a favore di minore), presentata al Servizio sociale. Per le persone maggiorenni, incapaci di provvedere alla propria tutela, è fatto salvo il dovere da parte del Servizio Sociale di attivare gli opportuni strumenti di protezione della persona incapace.

La valutazione della pertinenza del servizio al bisogno della persona è fatta dal Servizio sociale.

L'attivazione del servizio presuppone lo svolgimento dell'intera istruttoria tecnica (valutazione del Servizio sociale) ed amministrativa necessaria a prendere una decisione circa l'esito da dare alla domanda di servizio e le condizioni di erogazione, inclusa la partecipazione tariffaria dell'utente.

E' prevista l'attivazione urgente, su proposta motivata del servizio sociale, anche prima della chiusura dell'intera dell'istruttoria, previa acquisizione del consenso dell'interessato a riconoscere, dal momento dell'attivazione, le condizioni anche economiche dell'intervento.

3) Accesso prioritario

In considerazione della disponibilità delle risorse finanziarie comunali destinate a questo intervento, viene stabilito l'accesso prioritario al servizio di assistenza domiciliare comunale, valutando

- situazione sanitaria;
- situazione familiare e ambientale;
- situazione di disagio socio-economico

come segue.

- persone sole o nuclei multiproblematici soli (senza nessun altro familiare esistente),
- persone e nuclei multiproblematici con rete familiare esistente, ma fragile (su valutazione del Servizio sociale)

con precedenza, nella medesima categoria, delle situazioni con minori autonomie e maggiore fragilità economica, e garantendo la lista d'attesa eventuale, in considerazione di questi criteri.

I malati terminali hanno priorità assoluta.

5) Attivazione intervento

Il Servizio Sociale stabilisce la data di attivazione dell'intervento compatibilmente con la disponibilità di risorse strumentali.

Il programma di intervento viene elaborato dallo stesso Servizio Sociale che stabilisce le caratteristiche tecniche delle prestazioni (contenuti, tempi e modalità di erogazione) così come eventuali modifiche e/o sospensioni del servizio sulla base delle verifiche effettuate.

6) Partecipazione degli utenti al costo del servizio di assistenza domiciliare

Annualmente la G.C. individua la tariffa oraria ordinaria applicabile (mai superiore comunque al costo orario del servizio come da corrispettivo orario da contratto di gestione con il soggetto appaltatore).

L'utente può chiedere l'applicazione di una tariffa oraria agevolata (per un massimo di ore mensili come da articolo seguente), individuata in relazione alle sue condizioni economiche e secondo fasce tariffarie determinate in base all'ISEE nonché all'eventuale percezione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.

Ai fini del Servizio di Assistenza Domiciliare a disabili ed invalidi, il nucleo familiare di riferimento dell'utente per il calcolo dell'ISEE sarà:

- quello anagrafico laddove l'utente (invalido) abbia figli minori o parenti conviventi inabili a carico
- quello anagrafico laddove l'intervento di assistenza domiciliare sia rivolto a più persone all'interno del nucleo
- costituito dal solo invalido e dal suo coniuge o convivente more uxorio, anche se il nucleo anagrafico risulta più ampio, nelle ipotesi diverse dalle precedenti

La fascia tariffaria agevolata applicabile viene così complessivamente individuata:

<i>ISEE</i>	<i>% della tariffa oraria ordinaria</i>	<i>%tariffa QUALORA UN UTENTE DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO</i>
inferiore o uguale a valore della retribuzione lorda da lavoro dipendente per il calcolo dei contributi minimali INPS*	0%	10%
tra il valore fascia precedente e tale valore maggiorato del 50%	10%	20%
Tra valore fascia precedente e fascia 1 maggiorata del 100%	20%	40%
Tra valore fascia precedente e fascia 1	40%	60%

maggiorata del 150%		
Tra valore fascia precedente e fascia 1 maggiorata del 200%	60%	80%
Tra valore fascia precedente e fascia 1 maggiorata del 250%	80%	100%
Superiore a fascia precedente	100%	100%

*valore annualmente definito dall'INPS- per il 2009 pari a euro 9.530,57

7) Intervento orario e coinvolgimento dei familiari tenuti per legge

Di norma l'assistenza domiciliare a favore di disabili può prevedere passaggi giornalieri e mensili massimi determinati in considerazione del differenziato livello di autonomia personale e dell'esistenza o meno di una rete parentale ed amicale, convivente o meno con l'utente, in grado di garantire la tenuta di un progetto di sostegno alla domiciliarità complessivamente inteso.

L'Amministrazione comunale, al fine di distinguere, per maggiore equità, le tipologie di bisogno ed intervento comunale, di norma prevede nei seguenti limiti l'eventuale agevolazione tariffaria:

- Per la persona sola (senza alcun parente in vita) un intervento di assistenza domiciliare con tariffa agevolata per massimo **60** ore mensili
- Per un nucleo multiproblematico (senza altri familiari in vita extranucleo), un intervento di assistenza domiciliare con tariffa agevolata per massimo **80** ore mensili
- Per un nucleo multiproblematico con rete familiare (con altri familiari in vita extranucleo), un intervento di assistenza domiciliare con tariffa agevolata per massimo **60** ore mensili
- Per la persona con rete familiare (con parenti in vita, ascendenti e discendenti fino al 3° grado, fratelli e sorelle) un intervento di assistenza domiciliare con tariffa agevolata per massimo **45** ore mensili.

Laddove il bisogno concreto dell'utente/nucleo multiproblematico con rete familiare, per l'effettivo coinvolgimento dei familiari nella cura della persona, richieda un intervento orario mensile più massiccio di quello rispetto al quale è possibile beneficiare dell'agevolazione tariffaria, le ore di assistenza domiciliare ulteriori rispetto al n. massimo agevolabile verranno garantite a tariffa oraria ordinaria (no agevolazioni), a meno che l'interessato non si premuri di documentare l'impossibilità di ottenere dai propri tenuti per legge l'aiuto a suo favore per sostenere tale spesa.

Si presume la capacità partecipativa dei tenuti nei termini che seguono:

- fino all'8% dell'eccedenza tra il loro ISE e il loro MV (sempre parametrato sulla scala di equivalenza ai fini ISEE)

I tenuti per legge di cui è possibile tenere conto sono:

Rispetto ai tenuti per legge conviventi con l'utente:

Laddove il nucleo rilevante ai fini della definizione della tariffa a carico dell'utente sia quello ristretto-estrapolato da quello anagrafico-, gli altri familiari conviventi con il disabile verranno considerati nucleo familiare a parte, distinto da quello del disabile stesso, e potenzialmente partecipanti al costo del servizio in oggetto in qualità di tenuti agli alimenti, al massimo con l'8%

dell'eccedenza tra il loro ISE e il loro MV (anch'esso parametrato su scala di equivalenza di cui alla normativa ISEE).

Rispetto ai Tenuti per legge **non** conviventi con l'utente

Si considerano i nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi in grado di partecipare alla spesa) i quali possono potenzialmente partecipare al costo del sad con l'8% dell'eccedenza tra il loro ISE e il loro MV (anch'esso parametrato su scala di equivalenza di cui alla normativa ISEE).

I tenuti non conviventi con l'utente **possono richiedere** che venga considerato a tal fine, in alternativa al loro nucleo anagrafico, come nucleo di riferimento ai fini della partecipazione, quello più ristretto, all'interno di quello anagrafico, composto dai soli soggetti conviventi legati anche da vincoli di parentela o affinità con l'utente (categorie dei soggetti tenuti per legge ex art. 433 c.c.)

Il valore del minimo vitale è calcolato con riferimento alla retribuzione lorda da lavoro dipendente per il calcolo dei contributi **minimali** INPS (entità stabilita annualmente da inps e che per il 2009 equivale ad euro 9.530,57 lordi annui).

Per ottenere l'agevolazione tariffaria anche sulle ore eccedenti l'utente deve documentare, in base agli isee dei familiari come sopra individuati, l'insussistenza dell'eccedenza, ovvero la sola parziale capienza (termine nel quale i tenuti parteciperanno).

8) sospensione del servizio di assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare viene sospeso nei seguenti casi:

- nel caso in cui il Servizio Sociale verifichi il venire meno delle condizioni che avevano reso necessario l'attivazione del servizio stesso, e faccia constare tale situazione con relazione motivata da cui si evinca anche la comunicazione fattane all'utente ;
- in caso di rinuncia espressa da parte dell'utente o suo delegato o rappresentante legale;
- a causa di mancato pagamento delle tariffe previste a carico dell'utente e/o dei tenuti agli alimenti per l'erogazione del Servizio. Accertata l'ingiustificata omissione al pagamento, l'Amministrazione trascorso un mese dalla scadenza prevista per il pagamento delle quote maturate, invia sollecito scritto. Decorsi inutilmente i quindici giorni dal sollecito l'Amministrazione sospenderà il servizio dandone comunicazione per iscritto;
- qualora il personale non sia messo in grado di svolgere l'intervento al domicilio a causa di impedimenti creati dall'utente stesso o dai suoi familiari; anche in questo caso verrà curata dal Servizio sociale la formale comunicazione con l'utente, motivando le cause della sospensione
- in concomitanza col temporaneo ricovero dell'utente in Ospedale o struttura residenziale.

9) Ricorso

L'utente può sempre presentare ricorso motivato contro la decisione dell'Amministrazione comunale in merito a:

- diniego dell'attivazione del servizio
- tariffa applicata
- sospensione del servizio

Di norma il termine di pronuncia sul ricorso è di 30 gg dal formale ricevimento dello stesso.

10) Aggiornamento annuale

Per verificare il permanere delle condizioni che comportano l'agevolazione tariffaria, va fatto aggiornamento almeno annuo della situazione, in considerazione dell'aggiornamento delle tariffe, della capacità economica dell'utente, dei tenuti per legge.

Ciò significa che la concessione dell'agevolazione tariffaria comunale ha comunque validità annua, e vanno annualmente ripresentate le documentazioni necessarie al fine di valutare la continuità dell'intervento e le tariffe applicabili.

PARTE TERZA

Servizi ed interventi a supporto del progetto d'aiuto di Servizio sociale.

C) Telesoccorso e teleassistenza

1) Oggetto

All'interno degli interventi che favoriscono una adeguata permanenza al proprio domicilio di soggetti fragili è previsto anche il servizio di telesoccorso e teleassistenza per comporre in maniera ancora più adeguata gli interventi per la "protezione" di fasce deboli, soprattutto anziani e disabili/invalidi soli (ossia senza o con limitata rete di sostegno e cura)

2) Costo del servizio

Considerato il costo ridotto del servizio, viene previsto in generale che l'utente si faccia carico interamente dello stesso.

3) Gratuità del servizio

E' prevista la completa gratuità del servizio, con conseguente pagamento in capo all'A.C. della singola attivazione, quando vi è in capo all'utente sia una particolare fragilità assistenziale che una fragilità economica oltre alla valutazione di opportunità/pertinenza dell'attivazione del servizio, effettuata dal Servizio Sociale.

Per soggetti fragili sono da intendersi:

- sul versante della fragilità assistenziale: soggetti con invalidità riconosciuta o che versano in precarie condizioni di salute (es.patologie cardiache, alto rischio di cadute, patologie croniche degenerative, diabete mellito, depressione, ecc), che vivono da soli o che vivono con coniuge e/o familiare di cui uno NAT (non autosufficiente totale) o NAP (non autosufficiente parziale), che abitano in contesti isolati, che hanno una scarsa rete di sostegno formale e/o informale,
- sul versante della fragilità economica: con ISEE familiare del nucleo ristretto (con nucleo familiare di riferimento ai fini del calcolo ISEE composto dal solo anziano o disabile/invalido e suo coniuge o convivente more uxorio) non superiore ad un valore allineato a quello previsto dalle regolamentazioni comunali per la concessione dei buoni sociali come ISEE di sbarramento per l'intervento comunale (inferiore o uguale al valore individuato calcolando 13 mensilità della pensione minima da lavoro dipendente moltiplicato per 2,5 volte).

4) Relazione contrattuale

Il contratto per l'attivazione e gestione del servizio di telesoccorso e teleassistenza è stipulato direttamente tra utente e soggetto gestore, incaricato dall'Amministrazione comunale.

Anche nel caso di concessione di gratuità del servizio il contratto intercorre tra gli stessi, essendo soltanto demandato alla relazione diretta tra gestore ed A.C. il pagamento del servizio.

PARTE TERZA

Servizi ed interventi a supporto del progetto d'aiuto di Servizio sociale.

D) Trasporto disabili

Il Servizio sociale comunale che abbia in atto una specifica progettualità sociale a favore dell'utente disabile, quando sia necessario sostenere la persona anche rispetto al trasporto (es. per assoluta mancanza di autonomia o di rete familiare in grado di provvedervi), può verificare presso il Servizio trasporti disabili comunale se sia attivabile il servizio di trasporto specificatamente necessario, nell'ambito delle disponibilità strumentali ed economiche disponibili per il trasporto disabili.

In tali casi, a fronte di specifica richiesta del servizio sociale che evidenzi la tipologia del trasporto, la tempistica e la destinazione, l'ufficio Trasporti disabili darà restituzioni sulla fattibilità e in caso di esito positivo, l'utente concorderà l'attivazione dell'intervento, fatta salva sempre la sua partecipazione al costo del servizio, determinata nell'entità secondo le modalità previste dalla regolamentazione e disciplina tariffaria comunale applicabile in fattispecie analoghe di intervento di trasporto garantito invece come servizio a domanda individuale (es. tariffa mensile o giornaliera a seconda della tipologia dell'intervento).

ALLEGATO 9

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

1. Requisiti necessari

- Residenza nel Comune di Cinisello Balsamo;
- Iscrizione, per l'anno scolastico considerato, a una qualsiasi classe di scuola secondaria di I e II grado.
- Votazione scolastica con media di profitto non inferiore a punti 7 (per la scuola secondaria di I grado, ai fini della media aritmetica, saranno assegnati i punteggi di cui alla tabella B).
- Non aver vinto negli ultimi due anni consecutivamente l'Assegno di studio comunale.

1. Condizioni per la partecipazione

- Assegni di Studio per la Scuola dell'Obbligo
Possono concorrere gli studenti della scuola secondaria di I grado.
- Assegni di Studio per la Scuola Secondaria di II grado
Possono concorrere gli studenti della scuola secondaria di II grado.

3. Punteggi

i punti attribuibili saranno così ripartiti:

- Max 80 punti per merito scolastico (secondo la ripartizione prevista all'allegata TABELLA A)
- Max 20 punti per situazione ISEE (secondo la ripartizione prevista all'allegata TABELLA C)

4. Partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso è disponibile presso l'Ufficio Scuole del Settore Socioeducativo – vicolo del Gallo n. 10 - , presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico – via Frova n. 18 - , e sul sito internet www.comune.cinisello-balsamo.mi.it.

5. Scadenza

Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione degli Assegni di Studio dovranno essere consegnate, entro il mese di luglio di ogni anno, presso l'Ufficio Scuole.

6. Documentazione richiesta

I concorrenti dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, la seguente documentazione:

- copia (o autocertificazione) della documentazione scolastica inerente iscrizione, promozione e votazione finale di profitto;

- eventuale copia (o autocertificazione) della posizione ISEE aggiornata;
- copia (per i "lavoratori-studenti") del documento attestante un rapporto di lavoro in essere per il periodo corrispondente all'anno scolastico di riferimento;

7. **Regolamento**

- Gli studenti risultati vincitori non dovranno aver vinto l'assegno di studio consecutivamente negli ultimi due anni.
- Per "studenti-lavoratori" s'intendono gli iscritti a corsi, di durata almeno biennale, svolti presso scuole o istituti legalmente riconosciuti.
- Per scuola secondaria di II grado si intendono gli Istituti di Istruzione Superiore e/o Istituti Professionali i cui corsi durano non meno di tre anni scolastici.
- Le domande di partecipazione saranno esaminate, al fine di accertarne l'ammissibilità, dal personale dell'Ufficio Scuola.
- Verranno formulate delle distinte graduatorie per ciascuna categoria di Assegni di Studio, assegnando un punteggio a ogni domanda sulla base dei parametri contenuti nella tabella **A** e nella tabella **B**.
- Una volta formulate le graduatorie di assegnazione e preliminarmente alla concessione del beneficio, è facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere la visione dei documenti originali a pena di esclusione.
- In caso di ex-aequo si privilegerà il concorrente con ISEE più basso.
- Periodicamente il Comune potrà richiedere, alle Autorità competenti, verifiche a campione sulla certificazione presentata.
- L'accertamento di falsa dichiarazione determina:
 - la denuncia all'autorità competente;
 - l'immediata sospensione del beneficio concesso;
- La partecipazione al concorso per l'assegnazione degli Assegni di Studio implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Nel caso in cui il concorrente non ritenga corretto ed in linea con l'attuale regolamento l'assegnazione del numero di graduatoria o l'eventuale esclusione dalla graduatoria, potrà formulare, per iscritto, richiesta di ricorso interno motivata e documentata. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Cinisello Balsamo – Settore Socioeducativo – spedito mediante raccomandata A.R. entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione delle graduatorie presso l'Albo Pretorio dell'Ente. Faranno fede, a tal fine, la data di protocollazione del ricorso o la data di ricevimento della raccomandata. Il Ricorso sarà esaminato da una commissione formata da:

- il Dirigente del Settore Socioeducativo;
- due Amministrativi del Settore Socioeducativo che non hanno avuto ruolo nel procedimento

La commissione potrà accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento. Qualora la commissione lo ritenga opportuno potrà convocare il ricorrente. La commissione risponde all'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente con lettera A.R. o notifica di messo comunale.

TABELLA A – MERITO SCOLASTICO

Scuole secondarie di I e II grado	
<i>Media Aritmetica</i>	<i>Punti assegnabili</i>
9	66,60
9,1	67,93
9,2	69,26
9,3	70,59
9,4	71,92
9,5	73,25
9,6	74,58
9,7	75,91
9,8	77,24
9,9	78,59
10	80
8	53,30
8,1	54,63
8,2	55,96
8,3	57,29
8,4	58,62
8,5	59,95
8,6	61,28
8,7	62,61
8,8	63,94
8,9	65,27
7	40
7,1	41,33
7,2	42,66
7,3	43,99
7,4	45,32
7,5	46,65
7,6	47,98
7,7	49,31
7,8	50,64
7,9	51,97

TABELLA B – ASSEGNAZIONE PUNTEGGI/VOTI

Per la scuola secondaria di I grado, ai fini della media aritmetica, saranno assegnati seguenti punti:

Scuole secondarie I grado		
<i>Votazioni</i>		Punti assegnabili
Per ogni votazione pari a 10	(ex Ottimo)	10 punti
Per ogni votazione pari a 9	(ex Distinto)	9 punti
Per ogni votazione pari a 8	(ex Buono)	8 punti
Per ogni votazione pari a 7	(ex Discreto)	7 punti
Per ogni votazione pari a 6	(ex Sufficiente)	6 punti
Per ogni votazione pari o inferiore a 5	(ex Insufficiente)	5 punti

TABELLA C – SITUAZIONE ISEE

Con ISEE di valore inferiore o uguale al reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente	20 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ¹ e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 5 %	19 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ² e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 7 %	18 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ³ e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 9 %	17 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ⁴ e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 11%	16 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ⁵ e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 13 %	15 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ⁶ e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 16 %	14 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ⁷ e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 18%	13 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ⁸ e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 20 %	12 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ⁹ e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 22%	11 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ¹⁰ e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 23 %	10 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ¹¹ e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 24 %	8 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ¹² e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 25 %	6 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ¹³ e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 26 %	4 punti
Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 centesimo ¹⁴ e l'importo derivante dal reddito annuo minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 27%	2 punti
Con ISEE superiore al valore precedente	1 punto

In apertura di seduta, dopo una prima fase dedicata alle comunicazioni urgenti, il Presidente del Consiglio Fasano passa alla trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno: "Regolamenti per l'accesso al Servizio sociale e ai servizi a domanda individuale erogati dal Settore socioeducativo", già discusso nella seduta del 16 marzo 2009 atto n. 21.

Dopo una breve sospensiva, il consigliere Bongiovanni chiede che la votazione venga fatta in base art. 16, comma 5, del vigente regolamento del Consiglio comunale.

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l'Allegato 1 alla delibera e si determina il seguente risultato (All. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	18
Voti favorevoli:	n.	18
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'Allegato 1 approvato.

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l'Allegato 2 alla delibera e si determina il seguente risultato (All. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	18
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	1 Martino

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'Allegato 2 approvato.

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l'Allegato 4 alla delibera e si determina il seguente risultato (All. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	17
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'Allegato 4 approvato.

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l'Allegato 5 alla delibera e si determina il seguente risultato (All. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	18
Voti favorevoli:	n.	18
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'Allegato 5 approvato.

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l'Allegato 6 alla delibera e si determina il seguente risultato (All. E all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	17
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'Allegato 6 approvato.

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l'Allegato 3 – Premessa - alla delibera e si determina il seguente risultato (All. F all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	17
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'Allegato 3 - Premessa - approvato.

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l'Allegato 3 – Modalità di Formulazione della Graduatoria di Accesso agli Asili Nido - alla delibera e si determina il seguente risultato (All. G all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	17
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'Allegato 3 - Modalità di Formulazione della Graduatoria di Accesso agli Asili Nido - approvato.

Il consigliere Bongiovanni chiede una breve sospensiva al termine della quale il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l'Allegato 3 – Modalità di assegnazione del posto agli Asili Nido - alla delibera e si determina il seguente risultato (All. H all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	17
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'Allegato 3 - Modalità di assegnazione del posto agli Asili Nido - approvato.

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l'Allegato 3 – Modalità di Formulazione della Graduatoria di Accesso ai Centri prima infanzia - alla delibera e si determina il seguente risultato (All. I all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	17
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'Allegato 3 - Modalità di Formulazione della Graduatoria di Accesso ai Centri prima infanzia - approvato.

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l'Allegato 3 – Modalità di assegnazione del posto ai Centri prima infanzia - alla delibera e si determina il seguente risultato (All. L all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	17
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'Allegato 3 - Modalità di assegnazione del posto ai Centri prima infanzia - approvato.

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione la parte restante dell'Allegato 3 alla delibera e si determina il seguente risultato (All. M all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	17
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara approvata la parte restante dell'Allegato 3 alla delibera.

Il consigliere Bongiovanni chiede che la votazione dell'intero atto venga fatta per appello nominale.

Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale l'argomento in oggetto e si determina il seguente risultato:

ZANINELLO ANGELO	favorevole
RAVAGNANI GIORGIO	favorevole
FASANO LUCIANO	favorevole
ZUCCA EMILIO	favorevole
LARATTA SALVATORE	favorevole
FIORE ORLANDO L.	favorevole
DE ZORZI CARLA	favorevole
BERNESCHI FABRIZIA	favorevole

BRIOSCHI FABIO	
LONGO ALESSANDRO	favorevole
SEGGIO GIUSEPPE	favorevole
SONNO ANNUNZIO	favorevole
CESARANO CIRO	
SCAFFIDI FRANCESCO	
BERLINO GIUSEPPE	
PETRUCCI GIUSEPPE	astenuto
BONALUMI PAOLO	
MARTINO MARCO	astenuto
POLETTI CLAUDIO	favorevole
FUDA ANTONIO	favorevole
ASCIONE CIRO	favorevole
MASSA GAETANO	
NAPOLI PASQUALE	
RISIO FABIO	favorevole
DEL SOLDATO LUISA	favorevole
BONGIOVANNI CALOGERO	
SISLER SANDRO	
CASAROLLI SILVIA	favorevole
VALAGUZZA LUCIANO	
BIANCHI GERARDO	
BOIOCCHI SIMONE	astenuto

Componenti presenti:	n.	21
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	3

Il consigliere Bongiovanni, pur presente in aula, non partecipa al voto.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera approvata.

Il Presidente
F.to LUCIANO FASANO

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

__22/04/2009__

Cinisello Balsamo, __22/04/2009__

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __4/05/2009__

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal __22/04/2009__ al __7/04/2009__ e dal __12/05/2009__ al __27/05/2009__

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale